

RICERCA

Nuova Serie di Azione Fucina (gruppo II - 70%)

Quindicinale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana - A. XXIX - n. 3-4 - 15-28/2 - 1973

Nell'interno:

a pag. 2 una meditazione sulla quaresima e un approccio storico alla cristologia; pag. 3 segue il secondo articolo sulla cristologia; nelle pagine 5-15 nella documentazione è pubblicato il disegno di legge sui provvedimenti urgenti per l'università e lo schema di legge sulle nuove norme sulle università; a pag. 14 una recensione su Bonhoeffer: dalla conformazione all'azione.

Sistema monetario: ma quanto fluttua!

Dopo la decisione del Presidente Nixon di svalutare del 10% il dollaro e il relativo adattamento delle altre monete a nuove parità, sembrava o ci si auspicava in campo internazionale che la crisi monetaria fosse entrata in un periodo di calma relativa. Calma in attesa di ricostruire un nuovo sistema monetario che succedesse con maggiore probabilità di riuscita a quello di Bretton Woods ormai crollato, o ultimamente trasformato in «dollar standard».

Ma gli avvenimenti delle ultime settimane riportano in evidenza il problema oggi fondamentale di ricostruire al più presto e a lunghe prospettive un sistema monetario. Tutti ormai sono concordi su questa analisi: le divergenze riguardano il modo di essere del futuro sistema. Modo di essere che rappresenti un definitivo stimolo al commercio internazionale e garantisca una liquidità sufficiente per uno sviluppo ulteriore della società. Il susseguirsi di varie decisioni all'interno dei paesi del Mec, diverse nella loro impostazione tecnica, sembra compromettere il lento ma graduale avvicinarsi di una unione non solo monetaria, ma soprattutto politica.

La decisione presa dal governo italiano di lasciar fluttuare la lira, ferma rimanendo l'adozione del doppio mercato commerciale e finanziario, ha riproposto nel nostro paese e all'interno del Mec la discussione sulla revisione dei tempi politici di integrazione finanziaria e quindi politica dell'Europa. Si è detto che la colpa e quindi le responsabilità della crisi attuale non risiedono in Europa, ma negli Stati Uniti con il loro persistente deficit della bilancia dei pagamenti; e soprattutto nella speculazione portata dalla massa ingente di dollari vaganti in Europa alla ricerca del maggior profitto. Certamente sono queste le occasioni strutturali della crisi attuale; ma il riproporsi, a tempi così brevi, di crisi profonde, lascia intendere che la soluzione del problema non è certamente, o almeno in minima parte tecnico, ma è essenzialmente politico. Ed è proprio in una risposta «non comune» da parte dei paesi europei alle proposte (o agli ultimatum) americani, che si incentra in questi giorni il dibattito. La risposta alla caduta del dollaro a cui corrisponde sempre più una corsa sfrenata all'oro, non è stata certamente nel senso di favorire una integrazione a tempi brevi o medi, dell'Europa. Ciò dimostra che all'interno dei paesi europei sussistono situazioni economiche e sociali differenti, a fronte delle quali sembra impensabile, per i nostri governanti in particolare, adottare una politica economica e finanziaria uguale. E se questi squilibri sono indubbiamente reali, nondimeno è necessario che all'interno del Mec si studi una strategia unitaria da opporre con rinnovata forza contrattuale agli Stati Uniti. In questi giorni in particolare è un susseguirsi di riunioni a Bruxelles, a Parigi per cercare di concordare finalmente una politica comunitaria. Le posizioni sono note. Il governo tedesco non accetta di far fronte alla situazione da solo. Se la rivalutazione del marco è indispensabile, esso chiede una fluttuazione congiunta di tutte le monete europee nei confronti del dollaro. Questo dopo aver stabilito cambi fissi tra loro. La Francia non sarebbe contraria all'adozione di tale misura, ma desidera che le due monete ora fluttuanti liberamente sul mercato, e cioè la sterlina e la lira, ristabiliscano una nuova unità di cambio fissa. La risposta del governo italiano e di quello inglese tardano ad adattarsi a tale richiesta, stante il perdurare della difficile situazione economica e sociale all'interno. Tali dunque sono le posizioni all'interno dell'Europa. E stante così la situazione, non si farà altro che facilitare il compito degli Stati Uniti che si presenteranno davanti ai loro colleghi europei decisi a spuntarla. E non chiedono di meglio che trovarsi come interlocutori. Volontà disunite e titubanti nelle misure da contrapporre congiuntamente. Non sono quindi difficoltà tecniche a ritardare l'accordo, né posizioni «nazionalistiche», ma situazioni politiche e sociali che condizionano fortemente tali decisioni. L'incertezza tuttora esistente in Francia dopo le recenti elezioni politiche, la situazione economica pesante in Inghilterra e in Italia, la preoccupazione del governo tedesco di garantire i livelli di occupazione raggiunti, sono le realtà scottanti di cui le parti in causa debbono tener conto. Rivalutare la lira, anche se in misura limitata, significa assumersi responsabilità comuni

(continua in ultima pagina)
Luigi Dante

Parlando dell'università

L'università, la sua vera forma, i suoi contenuti culturali, si pongono oggi come mai, quale frontiera di democrazia e di progresso del paese.

La nostra università infatti è tuttora sostanzialmente la stessa dello stato liberale, immediatamente post-unitario: la stessa sia per quanto riguarda la trasmissione del sapere, sia per quanto riguarda il ruolo dell'istituzione all'interno della società. Riguardo alla trasmissione del sapere, essa nei criteri accademici della scuola liberale più o meno marcatamente improntata dal tardo idealismo, era concepita essenzialmente come un travaso da un recipiente ad un altro che ne era prima del tutto sprovvisto, in virtù proprio di una concezione dell'uomo e della cultura impostata più su valori mutuati dalle idee che dalla storia. Né era possibile in questo sistema l'interdisciplinarietà delle scienze e del sapere più in generale; essa infatti non serviva a nulla in una società che si svolgeva secondo moduli verticali, nella quale alla divisione delle discipline scientifiche al livello universitario, corrispondeva la divisione al livello sociale. Tale verticalismo era equilibrato e sostenuto dalla stratificazione delle classi sociali, le quali essendo presenti in ogni settore verticale, costituivano il reticolo della società. Questo sostegno, come è noto, lo stato liberale se lo assicurava con l'autorità che si poteva, come in effetti è stato, manifestare sotto forme di violenza e di repressione.

Quasi uguale era il ruolo dell'università nello stato fascista; anche in quest'ultimo, infatti, l'università era finalizzata alla preparazione dei futuri quadri dirigenti del Paese e del Partito Nazionale Fascista. Quest'ultima caratteristica fu addirittura accentua-

ta con la istituzione di una nuova facoltà, che con le dovute trasformazioni è poi l'attuale facoltà di Scienze Politiche. Inoltre quelle pur tenui possibilità di espansione sociale che poteva avere l'università nello stato liberale, con il fascismo svanivano del tutto sotto il peso della retorica e del cupo folklore di quel regime. L'isolamento dell'università sotto il regime fascista si esprimeva anche nelle forme urbanistiche ed architettoniche della allora recente Università di Roma, concepita come una città ai margini della città. Un corpo sociale completo nelle sue infrastrutture (grandi edifici per gli istituti, viali larghi e ariosi, teatro, palestre e campi sportivi per la ricreazione, ecc.) ed altamente efficiente ed adeguato al numero degli studenti che lo potevano frequentare. Qualcosa insomma di totalmente diverso dalla città in cui si trovava. Ma questo allora rispondeva agli schemi del regime, il quale in fondo si era limitato a «fascistizzare» l'università che aveva creato lo stato liberale.

All'indomani della caduta del fascismo e della guerra di Resistenza, i responsabili del nuovo stato democratico non potendo per allora formulare immediatamente un progetto di riforma dell'università, pressati come erano dai più vasti problemi della ricostruzione del Paese, presero a rimorchio provvisoriamente la vecchia università dello stato liberale: l'unica che in quel momento poteva garantire un minimo di continuità e di funzionalità; più tardi si sarebbe pensato a reinventare una università come ultimo momento di un processo di costruzione che globalmente andava riformato secondo l'allora recente spirito della carta costituzionale.

Con il passare degli anni

quello spirito che aveva dettato la Costituzione del nostro Paese, venne meno; si deteriorarono i rapporti fra i diversi gruppi politici fino ad arrivare alla stasi degli anni della guerra fredda. Intanto il Paese cresceva tra gli antichi squilibri riaffioranti, tra la crescente tensione sociale in un clima di incertezza che certo non favoriva l'attuarsi della lettera costituzionale. Si ampliavano in questo modo le contraddizioni che il permanere di vecchie strutture sul tessuto nuovo dello stato democratico rendeva più evidenti. L'università, fra queste, risultò una delle più dolorose e allo stesso tempo delle più complesse da risolvere in senso democratico e progressivo. Su questo particolare aspetto la storia è recente e non per questo meno dolorosa, se a più di venticinque anni di distanza dall'avvento della Repubblica, dobbiamo dire che lo stato democratico non ha ancora saputo costruirsi una propria università, né ha ancora saputo individuare per essa un ruolo all'interno della società. Anzi, ciò che è grave, ne è rimasta al di fuori, oppure — se si vuole — non si è potuta inserire in un contesto sociale caratterizzato da una maggiore mobilità.

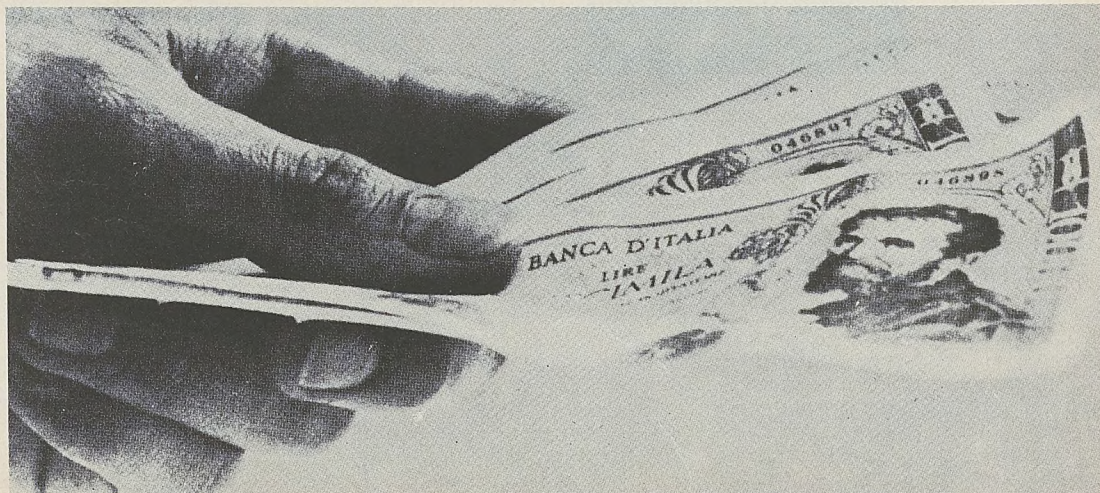
E' stato così, quasi per un tragico caso, che la nostra università è diventata di massa: essa infatti, la sua didattica, se di didattica a livello universitario è lecito ancora parlare, le sue infrastrutture, niente hanno a che fare con i problemi, con le aspirazioni, con le forti istanze di giustizia sociale con cui oggi più di ieri, le masse si esprimono.

(continua in ultima pagina)

Pio Cerocchi

Arnaldo Ferrari

La decisione presa dal Governo italiano di lasciare fluttuare la lira, ferma rimanendo l'adozione del doppio mercato finanziario e commerciale, ha riproposto nel nostro Paese e all'interno del MEC la discussione sulla revisione dei tempi politici di integrazione finanziaria e quindi politica dell'Europa (dall'editoriale).



Quaresima: itinerario battesimale

La teologia del Concilio Vaticano II ha nuovamente messo in evidenza il mistero pasquale come fatto centrale della storia e della vita spirituale della Chiesa e del credente.

Ora, la quaresima è il periodo liturgico più immediatamente orientato al mistero della morte e risurrezione di Gesù il Cristo nostro Signore. Ed è per questo che la quaresima oltre ad essere preparazione alla Pasqua, ha anche un significato catechumenale.

San Paolo mette in stretto rapporto la morte e risurrezione di Gesù e il nostro battesimo: «Siamo stati sepolti con lui mediante il battesimo nella morte, perché come il Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre anche noi viviamo in una vita nuova» (Rom. 6,4); «Sepolti con lui per il battesimo, in lui pure siete risorti» (Col. 2,12).

Ed ecco che nella Chiesa dei primi secoli il battesimo veniva solennemente amministrato nella veglia pasquale, nel momento in cui si celebrava la risurrezione di Gesù; oggi, in quel giorno c'è la benedizione del fonte battesimale e si rinnovano le promesse, gli impegni di vita cristiana assunti con il battesimo.

Si capisce allora come la preparazione alla Pasqua è preparazione al battesimo, e come la quaresima vada vista come iniziazione alla vita cristiana, come un catechumenato, alla riscoperta del valore che ha per noi l'essere dei battezzati.

La liturgia è di grande aiuto in questo, purché si faccia uno sforzo di comprensione, non sempre facile (i temi dell'acqua, della luce, della conversione, così essenziali in questo itinerario, non si collegano senza una discreta iniziazione biblica).

Ecco qui di seguito una

schematica indicazione di alcuni riferimenti battesimali, presenti nelle letture delle domeniche di quaresima; essi vanno ampliati e completati, possibilmente ponendo attenzione anche alla liturgia federale.

Nella prima domenica: la lettera di san Pietro ci fa compiere una professione di fede al Cristo morto e risuscitato, ricordando l'azione del battesimo per la nostra partecipazione al mistero della Pasqua. Lo stesso san Pietro vide nell'arca di Noè (di cui si parla nella prima domenica) una figura del battesimo.

La seconda domenica è centrata sull'episodio della Trasfigurazione di Gesù sul Tabor, preludio alla sua Pasqua (vangelo). Nel sacramento del battesimo è stata partecipata a ogni cristiano la gloria del Figlio di Dio, allora rivelata ai suoi apostoli più cari.

La terza domenica fa progredire in maniera forte verso la fede pasquale. Gesù dice di essere il vero tempio di Dio, ma per riconoscerlo tale occorre riconoscere il segno della risurrezione (vangelo), e tutta la forza del paradosso che è la croce (san Paolo). Il battezzato vivrà di questo, lungo la via dei comandamenti (prima lettura).

Nella quarta domenica, centrale è il tema della fede che salva (vangelo e san Paolo). Noi siamo «creati in Cristo Gesù»: è la nuova creazione, da mettere in rapporto con il battesimo.

La quinta domenica afferma che la salvezza viene da Gesù, fatto obbediente (san Paolo) sino alla morte: «Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me» (vangelo). La strada che il battezzato deve percorrere non può evitare la croce: «Se uno mi vuol servire, mi segua».

(m. a.)

meditazione

Un approccio storico alla cristologia

tetica e documentata, «uno schema generale dello sviluppo teologico che ha avuto luogo nella Chiesa dei Padri» (p. 5). Proprio per questo serve a dare una collocazione contestuale ai diversi problemi teologici, nella loro genesi storica. Servizio quanto mai urgente oggi: infatti, dinanzi alle interpellanze attuali cui la teologia deve far fronte dinanzi a non rari esempi di «polarizzazione» del dibattito teologico, si corre il rischio di smarrire l'orizzonte globale del pensiero cristiano. In tal senso il panorama del Kelly rappresenta un quadro ordinato e sufficientemente ampio.

2 - Mette conto sottolineare anche la metodologia. Senza eludere la *vexata quaestio* del rapporto dogma-teologia, il Kelly ne cerca una soluzione che dà unità a tutta la sua ricostruzione. Egli esce dal genere tradizionale della «Storia dei Dogmi», che di solito aveva assunto un criterio ermeneutico generale alla cui luce poter ripensare tutto il pensiero teologico (come per esempio, il criterio della ellenizzazione per Harnack, quello della descatologizzazione per Schweitzer e Werner, dell'alessandrino filoniano per Wolfson...). E, invece, fa suo il criterio della oggettività: cioè si preoccupa più di ricostruire lo sviluppo del dogma che di fornire una teoria dello sviluppo. E assume come filo conduttore, la tradizione vivente nella Chiesa.

3 - Molto interessante — e per quanto riguarda i contenuti ci limitiamo a questo tema — è la trattazione della cristologia. Ad essa sono particolarmente dedicati i capitoli VI (Gli inizi della cristologia), XI (La cristologia del quarto secolo), XII (L'accordo cristologico), oltre, evidentemente, i capitoli «complementari», quali quelli sul problema trinitario e soteriologico.

La esposizione del Kelly per la sua scelta di metodo è lineare e sobria: presenta con opportune citazioni, le impostazioni diverse, l'articolarsi del dibattito teologico, le soluzioni proposte. A cominciare dalla più antica confessione, «Gesù è il Signore», l'Autore passa in rassegna i diversi tipi di cristologia «pri-

mitiva» (pp. 171-179); poi, attraverso l'analisi del pensiero degli Apologisti e di Ireneo (pp. 179-184), puntualizza il tema secondo «coordinate» geografiche (Oriente e Occidente), fino al Concilio di Nicea (325 d.C.). Dopo la controversia ariana, mette in rilievo il risvolto essenzialmente cristologico della affermazione nicena sulla «consustanzialità» del Verbo col Padre. E passa in rassegna le elaborazioni di Atanasio (p. 348 ss.), dei Cappadoci (p. 361 ss.), che superano l'eresia di Apollinare. Infine sottolinea e documenta come, tra le opposte sponde del Nestorianesimo e dell'Eutichianesimo, sia emersa la formulazione di Calcedonia (p. 413 ss.), con l'apporto «corretto e preciso» di Papa Leone e della teologia occidentale.

Senza entrare qui nel merito del discorso storico-critico, ci sembra sommamente utile mettere in evidenza due dati fondamentali emergenti dalla ricostruzione del Kelly.

Il primo è per così dire in negativo ed è dato dal *limite intrinseco del terminus a quo* scelto dall'Autore.

Egli inizia la trattazione dall'era sub-apostolica e lascia fuori il periodo apostolico. A parte le possibili giustificazioni sottese alla scelta, è facile constatare come essa non renda sufficientemente ragione della continuità del discorso cristologico dal Nuovo Testamento ai Padri. «Probabilmente, una saldatura di questo tipo — nota R. Cantalamessa — farebbe apparire inesatto, o almeno sommario, il luogo comune che oppone la cristologia del Nuovo Testamento a quella della primitiva Chiesa come una cristologia storico-salvifica o funzionale a una cristologia ontologica. C'è una cristologia ontologica nel Nuovo Testamento, come, d'altra parte, c'è una cristologia funzionale nella Chiesa patristica» (pp. XIX-XX).

Il secondo dato, in positivo, risulta da una attenta documentazione e da affermazioni accuratamente riportate sul presunto carattere *adozionistico* della cristologia dei primi secoli.

Il problema è di grande attualità; ricerche bibliche e riflessioni teologiche su «Gesù di Nazareth» si moltiplicano a ritmo serrato e con esiti spesso contrastanti e anche sconcertanti. L'analisi storica del Kelly può ben aiutare a collocare nei termini giusti il discorso della cristologia «dal basso» o «dall'alto», secondo le accezioni recenti. Allora la riflessione deve tornare al «secondo la carne» e al «secondo lo spirito» delle primitive espressioni cristologiche. E l'Autore, quasi a conclusione della sua ricerca, afferma che «la grande maggioranza dei cristiani della prima metà del secondo secolo probabilmente condivideva la fede e le abitudini dei semplici credenti della Bitinia che confessavano a Plinio di essere soliti incontrarsi insieme prima dell'alba e cantare un inno a Cristo come a un dio» (p. 177).

Per queste ragioni non sarà superfluo, nell'ampiezza della problematica attuale, tener presenti le indicazioni di questo volume, sia sotto il profilo metodologico che di contenuto.

Lorenzo Chiarinelli

Dalla cristologia implicita a quella esplicita

2
cristo oggi

L'evento storico di Cristo, che viene in mezzo a noi, morì sulla Croce e risorse e viveva ancora come Signore nella comunità primitiva, fu troppo grande per comprenderlo subito in tutta la sua ricchezza. Se è vero, in genere, che il senso di un fatto storico ci si svela quanto più si crea una distanza fra noi ed il fatto, questo vale tanto più per l'evento di Cristo «che rompe ogni schema» (E. Schweizer). E' naturale quindi ci sia stata una presa di coscienza progressiva di Cristo, vissuto per tre anni con i «suoi», morto e risorto.

Per impostare con chiarezza e brevità il discorso, pensiamo sia utile considerare quali sono gli elementi fondamentali del passaggio dalla cristologia implicita a quella esplicita. Siamo consci di semplificare molto, ma ci sembra necessario. Nell'interpretazione progressiva dell'evento di Cristo, sono intervenuti dunque due elementi: 1) la esperienza storica che è il *Novum*, e che potrebbe essere considerata cristologia implicita (anche se questo termine ha un significato più ampio); 2) la riflessione su questa esperienza e la sua espressione mediante il quadro culturale a disposizione sia di nomi-titoli (Messia, Signore, Figlio di Dio ecc.) che di schemi (schema messianico, schema di missione, schema della preesistenza ecc.). L'esperienza è il fondamento, è il *Novum*; il quadro culturale è lo strumento, preso dalla tradizione o da tradizioni diverse per esprimere questa esperienza. Quando, ad esempio, faccio l'esperienza di una persona, per esprimerla posso dire: «E' un bravo professore; è un medico eccellente; è un santo, è una persona eccezionale; è un genio ecc.»; se non avessi nessun quadro di riferimento, direi: «E' fuori serie»; ma anche in questo caso, per dare un minimo di contenuto concreto, dovrei dire: «E' una personalità oppure uno scienziato o un letterato 'fuori serie'». Anche l'esperienza della persona di Gesù, pur rompendo tutti gli schemi, per esprimere il suo essere e il suo significato salvifico, fu necessario esplicitarla in titoli e schemi sempre più complessi.

Per non superare lo spazio assegnato, dovrò limitarmi ad esporre la cristologia del cherigma e della liturgia (omologhia, inni, celebrazioni liturgiche), poi quella di Paolo e Giovanni, facendo appena un cenno ai vangeli sinottici sia perché il problema dei sinottici è complesso sia perché la cristologia dei sinottici verrà esposta, almeno in parte, nel tema su «la cristologia implicita».

1) Cherigma e storia

Il cherigma è l'annuncio di Gesù, vissuto, morto, risorto e presente mediante la forza dello Spirito nella Chiesa, in ordine alla salvezza degli uomini. E' un annuncio, fatto a giudei e pagani, per convertirli alla fede in Cristo Signore e farli così entrare nella comunità escatologica della salvezza mediante il battesimo. Il cherigma, che fu studiato da C.H. Dodd in un libro classico sull'argomento («The Apostolic Preaching and its Developments») è attestato dai discorsi degli Atti (2, 14-39; 3, 13-26; 4, 10-12; 5, 30-32; 10, 36-43; 13, 17-41) e da alcuni brani di tradizione che si trovano nella letteratura epistolare del NT (Gal 1, 3-5; 3, 1-2; 4, 6; 1 Tess 1, 10; 1 Cor 15, 1-7; Rom 1, 1-4; 2, 16; 8, 34; 10, 8-9; Ebr 6, 1). Il messaggio della salvezza, seguendo la buona indicazione di P. Grech, si potrebbe riassumere nei seguenti punti: «1) Voi ora siete testimoni ed avete l'esperienza dell'azione dello Spirito Santo; 2) se lo Spirito è stato effuso su Israele (il nuovo Israele = la piccola comunità primitiva) in tale abbondanza, è segno che

sono arrivati 'i giorni ultimi' predetti dai profeti; 3) ciò si è verificato con la nascita, la vita ed i miracoli di Gesù di Nazaret, che i giudei uccisero, ma che Dio risuscitò dalla morte, e noi ne siamo i testimoni (gli apostoli); 4) questo Gesù, Dio lo ha costituito Signore e Messia, facendolo ascendere al cielo e collocandolo alla sua destra; 5) tutto questo avvenne in conformità alle Scritture. E' parte del piano di Dio per la salvezza «dai nostri peccati», ed è conforme alla fede dei nostri Padri; 6) il risorto Gesù è il nuovo Mosè, che verrà a condurre l'Israele escatologico verso la redenzione finale come Figlio dell'uomo sulle nubi del cielo; 7) se credete alla parola che vi è predicata, vi pentite e vi battezzate, sarete salvi». («Le idee fondamentali del NT», 18; con qualche variante e sottolineatura).

L'esperienza fondamentale cui si richiama il cherigma è quella della morte-risurrezione; esso risale però anche al Gesù della storia, interpretandolo alla luce della risurrezione e dello Spirito, e si proietta nel futuro, partendo dall'esperienza attuale dello Spirito. E' da qui che ha inizio il ricordo retrospettivo interpretante, che darà origine sia alla tradizione sinottica che a quella giovannea. Il cherigma quindi, partendo dal presente, si richiama al passato storico, all'esperienza di Gesù che fecero gli apostoli, illuminandola e fondandola sulla risurrezione e sulla esperienza dello Spirito. I titoli principali dati a Gesù nel cherigma sono quelli di Messia e Signore, che si trovano nel testo importante e centrale di Atti 2,36: «Tutta la casa di Israele sappia dunque con certezza che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». «Messia» s'inserisce nel quadro dell'aspettativa messianica e corrisponde a «Salvatore escatologico», «Signore» esprime più fortemente l'unicità di Gesù ed è aperto alla confessione della sua divinità (cfr. «Signor mio e Dio mio» di Gv 20, 28).

2) L'esperienza del Signore vivente nella Chiesa

Oltre all'annuncio di Gesù, Messia e Signore, nella Chiesa primitiva si confessava pubblicamente e si celebrava il Signore, vittorioso sulla morte e vivente nella comunità. La liturgia, intesa nel senso più ampio, è la risposta della fede all'esperienza attuale del Signore risorto e vivente. Essa trova la sua espressione concreta: a) nella omologhia o professione pubblica di fede, b) negli inni cristologici, c) e nelle celebrazioni del battesimo e dell'eucaristia.

a) La omologhia

La professione solenne di fede in Cristo si esprime in formule nominali e verbali.

Le formule nominali possono essere acclamazioni di Gesù «Signore» (Fil 2, 11) anzi «unico Signore» (1 Cor 8, 6) oppure formule di fede, che sono molto più varie, perché contengono molti titoli di Gesù e sono sparse un po' in tutta la letteratura del Nuovo Testamento. Le formule nominali, acclamazioni e formule di fede, affermano solennemente che Gesù è il Messia, l'unico Signore, il figlio di David, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo ecc. Sono molto numerose, ma molto fisse anche, in quanto rappresentano una prima formulazione del credo cristologico.

Le formule verbali si concentrano invece a proclamare il mistero della

morte-risurrezione di Cristo. Si trovano, all'inizio, formule semplici di risurrezione: «Dio ha risuscitato Gesù» (Rom 10, 9; 1 Cor 6, 4; 1 Tess 1, 10; Atti 13, 30-37); poi formule semplici della morte, di cui esprimono anche il significato salvifico: «Gesù Cristo è morto per noi» (Rom 8, 32; Gal 1, 4; 2, 20; Ef 5f 2; Gv 3, 16); si passa infine alla doppia formula, che include morte e risurrezione: «Crediamo che Gesù è morto e risorto» (1 Tess 4, 14; Rom 6, 1).

Oltre a queste formule, si trovano già brevi schemi cristologici, espressi in forma di omologhia. Lo schema «secondo la carne, secondo lo Spirito» è applicato, ad esempio, in Rom 1, 3-4 a Gesù «figlio di David secondo la carne ... figlio di Dio in potenza secondo lo Spirito di santità della risurrezione dei morti». Lo schema di rivelazione parte già dalla preesistenza (1 Pt 1, 20).

Dalle formule e dagli schemi si passa a formule prolungate, che costituiscono già un credo verbale. La formula fondamentale di morte-risurrezione si prolunga con la sepoltura e le apparizioni (Rom 6, 1ss; Col 2, 11-12; 1 Cor 15, 3-5), la elevazione alla destra di Dio (Rom 8, 34) e il giudizio dei vivi e dei morti (1 Tim 4, 1; 1 Pt 4, 4; Atti 10, 42). In alcune formule troviamo già i primi due elementi del «Credo cristiano»: l'unicità di Dio e l'unicità di Cristo, unite insieme («un unico Dio», «un unico Signore») sia nelle acclamazioni (1 Cor 8, 6) che nelle formule di fede (1 Tim 6, 13; 2 Tim 4, 1). Le formule verbali si sviluppano ed includono, a ritroso dalla morte: la missione, il dono del Padre, la nascita, la preesistenza; dalla risurrezione in avanti: l'esaltazione, la parusia, l'epifania. Su queste formule si potrebbe ricostruire il credo cristologico della Chiesa primitiva.

b) Gli inni cristologici

Gli inni sono un'acclamazione della fede in Cristo Signore più ampia e drammatica; ed esprimono l'entusiasmo della comunità nel suo Signore vivente. La maggior parte degli inni trova la sua ambientazione culturale nell'Asia Minore (Gv 1, 1-18; Ef 2, 14-16; 1 Pt 3, 18-22; Fil 2, 6-11; Col 1, 15-20; 1 Tim 3, 16; Ebr 1, 13); il «Benedictus» e il «Nunc dimittis» (Lc 1, 68-79; 2, 29-32) nell'ambiente giudeo-palestinese. Per comprenderne la bellezza drammatica bisognerebbe leggerli a se stanti e rimetterli nel loro ambiente vitale liturgico. Essi intendono celebrare con calore il dramma divino del Redentore, che discende dal cielo per redimere gli uomini e che, dopo la umiliazione, viene esaltato, redime gli uomini e vince le potenze cosmiche nemiche. In questi inni è espressa chiaramente la preesistenza di Cristo «nella forma di Dio», «in principio», e viene esaltato l'aspetto universale, antropologico e cosmico, dell'azione creatrice e redentrice di Cristo, in un quadro apocalittico-sapienziale.

c) Le celebrazioni liturgiche del battesimo e dell'eucaristia

Sembra che la formula più antica del battesimo di carattere essenzialmente cristologico: era un battesimo «nel nome di Gesù» (Atti 2, 38; 8, 16; 19, 5) e vi corrisponde l'interpreta-

zione teologico-parenetica di Paolo in Rom 4, 3ss, che interpreta il battesimo alla luce del mistero centrale della morte-risurrezione. La formula trinitaria (Mt 28, 19) indica un interesse maggiore per il mistero del «Figlio» visto in quello di Dio «Padre» e dello Spirito, di cui è mediatore.

La celebrazione eucaristica (Mt 26, 20-29; Mc 14, 17-25; Lc 22, 14-38; 1 Cor 11, 23-25; cfr. anche Gv 6, 51-58) interpreta e rivive la morte salvifica di Cristo, lo rende presente come Signore ed accende l'aspettativa del suo ritorno. Interpreta quindi il mistero centrale di Cristo e lo rende presente come mistero di salvezza. Così, nella liturgia vivente, il mistero di Cristo diventa un mistero vissuto e che doveva continuare ed essere vissuto anche fuori nella vita pratica. Il cammino della riflessione di fede è anche qui, come negli inni e nell'omologhia, dall'aspetto funzionale-salvifico a quello essenziale-personale fino al suo «essere col Padre e lo Spirito», sempre però in funzione della salvezza.

Notiamo, concludendo per poi passare a Paolo e Giovanni, che molta parte delle tradizioni cristologiche sopra riportate sono conservate all'interno degli scritti di Paolo e Giovanni, i quali fondano perciò la loro cristologia su una tradizione vivente che li precede e li accompagna e che esprime l'esperienza del Gesù della storia e del Signore risorto e vivente nella Chiesa. Perciò nei due paragrafi seguenti ci limiteremo al nucleo centrale della cristologia di Paolo e Giovanni.

3) Paolo

La diversità fra Paolo e Giovanni nell'interpretare la persona di Gesù si potrebbe, semplificando, sintetizzare così: in Paolo si ha un movimento dalla soteriologia alla cristologia (la giustificazione mediante la fede in Cristo), in Giovanni invece il movimento va dalla cristologia alla soteriologia: «Questi (segni) sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo il Figlio di Dio e che, credendo, abbiate vita nel suo nome» (Gv 20, 31).

Ma vediamo più particolarmente l'uno e l'altro.

Paolo parte ovviamente dalla sua esperienza personale sconvolgente del Signore risorto, e dal cherigma centrale della Chiesa primitiva del Cristo morto e risorto per la salvezza degli uomini.

Con L. Cerfaux possiamo distinguere tre fasi successive nello sviluppo della sua riflessione cristologica.

a) Risurrezione-parusia

La prima fase corrisponde alle lettere ai Tessalonicesi e alla seconda parte della prima ai Corinti. Al centro dell'interesse stanno la risurrezio-

ne e la parusia. La risurrezione di Gesù è considerata il primo atto della parusia. Essa introduce nel mondo attuale le forze santificatrici del mondo futuro, che si rivelano nella vita cristiana. Viene posto così, in secondo piano il Cristo «secondo la carne», ossia l'Incarnazione, perché l'efficacia santificatrice e trasformatrice di Cristo inizia con la risurrezione e la venuta dello Spirito (1 Cor 15, 44b-47).

b) *La giustificazione mediante la fede in Cristo, e la nuova creatura*

La seconda fase corrisponde alla permanenza di Paolo a Corinto ed alle grandi lettere (Gal, Rom, 1-2 Cor). L'efficacia salvifica della morte-risurrezione di Cristo porta nel mondo un nuovo principio, una nuova creatura (Gal 6, 15; Cor 5, 17), la giustizia di Dio e la grazia presente in Cristo, che divengono nostre mediante la fede in lui. Il punto di partenza si può trovare nei primi capitoli della lettera ai Romani e delle prima ai Corinti.

L'opera salvifica di Cristo è una nuova economia contrapposta all'economia della Legge. L'importanza unica di Cristo è vista alla luce dell'unica possibile salvezza dell'uomo, in lui.

c) *Il mistero di Cristo*

La terza fase ha relazione con la permanenza di Paolo nell'Asia Minore, ad Efeso, e ad essa appartengono le lettere della prigionia (Ef, Fil, Col). «Questo terzo piano del pensiero paulino ci offre la sintesi più completa della sua cristologia, che raccoglie e completa in un nuovo piano tutti i materiali delle costruzioni precedenti» (L. Cerfaux). Potremo dire che da una cristologia implicita Paolo passa ad una cristologia più esplicita, in quanto dall'interesse per Cristo in ordine all'escatologia (1ª fase) ed alla soteriologia (2ª fase), l'apostolo passa a considerare direttamente la persona di Cristo in sé e nel quadro generale della storia della salvezza, a partire dalla creazione, anzi dal mistero stesso di Dio. Qui ha grande importanza il concetto di «mistero nascosto» in Dio e rivelato agli apostoli, perché lo trasmettano a tutti gli uomini. In quest'ultima fase appare chiara sia la preesistenza che l'universalità antropologica e cosmica dell'influsso salvifico di Cristo, sulla scia degli inni cristologici. L'opera di Cristo, che è un ritorno all'unità di origine, permette di penetrare nel mistero della sua persona, immagine del Dio invisibile (Col 1, 15).

Per Paolo quindi Gesù Cristo è preesistente nel mistero stesso di Dio, nascosto nei secoli e rivelato ora. Per mezzo di lui sono avvenute la creazione e la salvezza (missione da parte del Padre, morte e risurrezione); attraverso di lui tutto deve ritornare al Padre.

4) Giovanni

Giovanni rappresenta il punto più alto ed anche il momento più concentrato della cristologia; siamo all'ultima fase della cristologia esplicita. In nessun altro scritto del Nuovo Testamento la cristologia e la soteriologia sono così strettamente legate (cfr. il già citato Gv 20, 31). In nessun altro scritto è tutto così imperniato sulla persona di Gesù: il mondo, la Chiesa, ogni uomo, i sacramenti, il presente il passato ed il futuro. Il mistero di Cristo viene presentato in tutto il suo fulgore ed è proprio per questo che



Lezionario feriale commentato

vol. I (Avvento, Natale, Quaresima, tempo pasquale)

Marietti editori, L. 2.800.

Sono molti i lezionari festivi o feriali, che in questo periodo escono con il loro bravo commento, ciascuno con particolari caratteristiche e metodi.

Questo che presentiamo si raccomanda soprattutto perché sollecita l'impegno di chi lo usa; il commento che contiene, infatti, è semplice ma nello stesso tempo molto denso, così che provoca a portare avanti la riflessione e l'attualizzazione.

Lo fa capire la stessa struttura dell'opera:

Ogni giorno ha un titolo orientativo; ogni lettura biblica è preceduta da un breve commento di uno specialista; una nota conclusiva suggerisce l'applicazione spirituale. Inoltre, e questa ci pare la novità più interessante, vengono dati degli spunti catechistici, che rapportano il testo biblico a temi teologici.

Veramente utili anche l'appendice che contiene gli schemi dei libri biblici più usati, e l'indice tematico.

m. a.

non viene compreso. Con una frase ellittica Leroy caratterizza molto bene la differenza fra il vangelo di Marco e quello di Giovanni: l'uno conosciuto già come «il libro delle epifanie segrete» (definizione del Dibelius), l'altro come «il libro del mistero epifanico». Il discorso potrebbe essere molto lungo, ma lo concentriamo su due punti: il mistero di Cristo e i segni di questo mistero.

a) *Il mistero di Cristo, Figlio di Dio*

Pur essendo quella di Giovanni la cristologia più elevata, nondimeno ingloba la tradizione storica precedente. Per quanto il quarto vangelo voglia presentare il Cristo teologicamente alla luce della risurrezione e dello Spirito, tuttavia rimane un vangelo, vuol cioè presentare il Gesù della storia, vissuto con i suoi discepoli, ai quali ha fatto trasparire la sua gloria di «Unigenito». Lo si può arguire dal largo uso di titoli (circa 30) fatto nel IV vangelo e nelle lettere di Giovanni.

I titoli umili [figlio di Giuseppe, rabbi(maestro), uomo] ricordano che

la salvezza sta nell'uomo Gesù crocifisso, risuscitato e annunciato inconsciamente al mondo da Pilato (Gv 19, 5).

I titoli criticati (Messia, profeta, re), dati in genere a Gesù dal popolo, sono la chiara testimonianza di una tradizione storica, vicina ai sinottici (particolarmente a Luca). I giudei e la comunità giovannea hanno visto in Gesù il Messia aspettato (Gv 11, 27; 20, 31). Ma la concezione popolare del Messia viene criticata alla luce della risurrezione (Gv 12, 16), in quanto Gesù supera le promesse dell'Antico Testamento. La sua persona non rimane legata al quadro anticotestamentario e giudaico; il suo regno è il regno della verità e dell'amore.

I titoli elevati pongono, in modo radicale, il problema cristologico. Sono infatti numerosi e molti di essi sono attribuiti al Gesù della storia: Figlio di Dio, Figlio, Figlio dell'uomo, le autorevelazioni 'Io sono' e le sette autodefinitioni nominali: pane di vita, luce del mondo, porta (del gregge), pastore modello, risurrezione e vita, vera vita, via verità e vita. Egli stesso rivela la sua gloria di Figlio di Dio. Ad essi va aggiunta la testimonianza del Battista e le professioni di fede della Chiesa, in cui compaiono anche Figlio Unigenito, Signore, Paraclito, vittima di espiazione, Signore, Logos e Dio. Nell'uso di questi titoli, vediamo utilizzati diversi schemi, che riduciamo a tre: 1) quello messianico, legato all'ambiente giudaico; 2) quello della discesa dal Cielo e del ritorno al Padre, incentrata sul titolo «Figlio dell'uomo»; 3) e quello più propriamente giovanneo della preesistenza attiva nella gloria, l'apparizione della gloria terrena nel Figlio Unigenito e il ritorno alla gloria del Padre, incentrato su Logos-sarx. In realtà questo schema, che compare (incompleto però) solo nel prologo, è inglobato nello schema più generale di Dio (Gv 1, 1. 20, 28; 1 Gv 5, 20) ed uomo (Gv 4, 29; 7, 46; 9, 4, 16, 24; 8, 40; 10, 33; 11, 47; 19, 5; 1 Gv 4, 27; 5, 6; 2 Gv 7), che si riflette nella professione di fede giovannea: «Gesù è il Messia, il Figlio di Dio»; è Messia in quanto è Figlio di Dio, inviato dal Padre. Se in Giovanni è maggiormente sottolineata che in Paolo l'unità del Figlio col Padre (Gv 10, 30; 17, 11 e le formule di mutua immanenza), è tuttavia altrettanto sottolineata la sua costante e totale obbedienza filiale nel compiere l'opera salvifica, per cui anche per Giovanni si pone il problema del rapporto fra cristocentrismo e teocentrismo. Anche in Giovanni, come in Paolo (cfr. soprattutto la terza fase), il cristocentrismo va visto alla luce del teocentrismo: il Figlio rivela il Padre e conduce l'uomo al Padre, con cui però è «una sola cosa»; anzi lo rivela proprio perché «chi ha visto me, ha visto il Padre» (Gv 14, 9). Il cristocentrismo è quindi più accentuato che in Paolo.

b) *I segni del mistero di Cristo*

Il mistero della persona di Gesù si rivela nella gloria terrena del Figlio Unigenito, sperimentata dagli apostoli nei segni (Gv 2, 11). I sette segni, che Gv ricorda e descrive (di cui solo due paralleli ai miracoli sinottici) sono miracoli sempre più strepitosi che hanno perciò un'eco sempre più vasta fino a diventare irresistibile con la risurrezione di Lazzaro (Gv 11). Di quest'ultima, ad esempio, Gv sottolinea la straordinarietà, perché Lazzaro è sepolto da quattro giorni (11, 39), e la sua funzione di rivelare la gloria di Dio nel Figlio (11, 4. 40). Però lo scopo non è primariamente apologetico, ma teologico-rivelatorio. Rivelano a chi ha fede chi è Gesù; per questo appunto sono chiamati «segni». Gesù rivela così la sua gloria, cioè la sua funzione salvifica nei riguardi dell'uomo: sposo delle nozze messianiche, pane di vita, luce del mondo, vita, rispondendo in tal modo alle esigenze più profonde dell'uomo: della verità, della vita, dell'amore.

Il segno dei segni però è il passaggio del Figlio al Padre con la morte-risurrezione, come già è detto all'inizio del vangelo, nel «segno del tempio» (Gv 2, 19-20). Questo è il punto decisivo sia per la rivelazione ultima di Gesù sia per la Chiesa, perché solo col ritorno al Padre, alla gloria che aveva presso di lui prima della costituzione del mondo (17, 24), egli può salvare il mondo (3, 14-16) e inviare lo Spirito Santo (7, 39; 14, 16-17. 26; 16, 7). La gloria del Figlio di Dio sta al di sopra della gloria terrena e si riflette nel Signore risorto, che appunto come tale viene riconosciuto «Signore e Dio» (20, 28). La Passione e la Croce vengono descritte con grande solennità quasi come un trionfo di Cristo, re che domina la scena fino all'ultima parola: «Tutto è compiuto», dopo la quale «rese lo spirito» (19, 30). L'innalzamento sulla Croce è infatti l'esaltazione del Figlio dell'uomo, che raccoglie tutto e tutti in unità (8, 28-29; 11, 52), ed è insieme l'esaltazione del Figlio di Dio alla gloria per inviare lo Spirito (7, 38-39). Solo come esaltato Gesù dona lo Spirito, che dà forza e luce per continuare la missione degli apostoli e negli apostoli (20, 21-22) e la possibilità di seguirlo (13, 36). La missione di Gesù si prolunga così nella parola e nell'azione degli apostoli. Il breve tempo del Gesù terreno («ancora un poco») è tempo escatologico del giudizio definitivo di salvezza o di condanna, che continua nella Chiesa, perseguitata ed odiata come lui, ma anche unita a Cristo nella fede e nell'amore per portare la vita al mondo, fino alla risurrezione finale.

Mistero di Cristo e segni di questo mistero si illuminano a vicenda per mettere in evidenza chi è Gesù in relazione al Padre, in ordine alla nostra salvezza, e di conseguenza quale stretto rapporto di fede e di amore deve legare a lui la Chiesa ed ogni cristiano.

Conclusione

Nella evoluzione dalla cristologia implicita a quella esplicita si trovano alcuni elementi comuni, che rappresentano la continuità della fede cristologica. Anzitutto i titoli di Messia, Signore e Figlio di Dio, dati a Gesù fin dall'inizio e che continuano in tutti gli scritti del NT. In secondo luogo, il fatto centrale e fondamentale da cui parte la cristologia del NT è la morte-risurrezione-glorificazione della persona di Cristo. E' dalla sua glorificazione e dalla conseguente opera salvifica (invio dello Spirito) che i cristiani intuiscono il rapporto filiale unico di Gesù col Padre e la sua dignità divina. Notiamo, infine, che in tutte le fasi di evoluzione, la cristologia è sempre legata alla soteriologia, per cui mai abbiamo una cristologia essenzialistica a se stante. La fusione più alta fra cristologia e soteriologia la si ha in Giovanni.

Nello sviluppo della riflessione di fede sulla persona di Cristo, anche negli acuti più alti degli inni, mai si perde l'aggancio con la storia di Cristo, col fondamento della vita-umiliazione-morte-risurrezione; e così si evita che il Gesù della storia sfugga nel mito astratto. L'evoluzione, quindi esplicita, rivela, non crea, ciò che era implicito nella esperienza storica di Cristo, nella fede.

Anche oggi il nostro compito non è solo quello di ripensare la cristologia, ma in primo luogo di rivivere un'esperienza rinnovata di Cristo, nella fede, nella liturgia, nella vita concreta=segna, come la prima comunità cristiana. La dobbiamo anche reinterpretare la cristologia con nuove categorie (ad esempio quella di leader), senza però mai abbandonare il solido terreno della storia e della confessione di fede contro il pericolo sempre presente di nuove mitizzazioni-ideologizzazioni.

Segalla Giuseppe

(continua)

2
cristo oggi

Ma cosa si sta facendo per l'università ?

Pubblichiamo il testo del disegno di legge «Provvedimenti urgenti per l'università» e lo schema del disegno di legge «Nuove norme sulle università». I testi sono quelli discussi dal consiglio dei ministri nella prima metà del mese di marzo: quelli discussi, non quelli approvati, perché da questi ultimi (che ricalcano sostanzialmente i primi, con lievi modifiche) non esiste ancora — nel momento in cui consegniamo il materiale in tipografia — la stesura definitiva. Non si tratta di un semplice ritardo tecnico, ma di un fatto ben più grave: il consiglio dei ministri ha approvato — «all'unanimità» ha commentato entusiasticamente il ministro Scalfaro — delle leggi di cui non ha potuto, o forse non ha voluto, discutere un testo definito o definitivo.

Questo fatto ci induce a una prima riflessione sui membri del governo che in realtà non paiono completamente d'accordo «sul che fare?» per

l'università, e a un'altra, ancora più negativa: che lo stesso governo miri ancora una volta a prendere tempo, senza curarsi non solo di quanti avendo a che fare con l'università attendono la riforma ormai da anni, ma neppure del parlamento e della stessa opinione pubblica.

Ragioni di spazio — i due testi già di per sé costituiscono un ragguardevole «malloppo» — non ci permettono di presentare e commentare adeguatamente i provvedimenti governativi: preferiamo tuttavia fornire al dibattito dei lettori tutto il materiale che abbiamo nel suo complesso, riproponendoci di tornare al più presto e ampiamente sull'argomento e, nello stesso tempo, chiedendo proprio ai lettori che — come proponiamo in altra parte del giornale — diventino essi stessi protagonisti della discussione che intendiamo aprire sull'argomento.

Provvedimenti urgenti per l'università

ART. 1. - Nuovi posti di ruolo di professore universitario

Sono istituiti per ciascuno degli anni accademici 1973-74 e 1974-75 n. 1.800 nuovi posti di ruolo di professore universitario, per il bando di concorsi pubblici e per nuove nomine e trasferimenti. Tali posti sono ripartiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle richieste formulate dalle Facoltà e Scuole delle università e degli istituti di istruzione superiore, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sentita, per quanto riguarda i criteri generali di ripartizione, la sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Un'aliquota non inferiore al 50% di tali posti deve essere destinata alla istituzione o al raddoppiamento di cattedre attinenti a discipline fondamentali.

E' abrogato il primo comma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1970, n. 924.

I posti di ruolo per la copertura dei quali le Facoltà non abbiano provveduto, entro sessanta giorni dall'assegnazione, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che comunque in quest'ultimo caso non risultino ricoperti entro i successivi 90 giorni, sono riassegnati dal Ministro della pubblica istruzione, secondo gli stessi criteri, ad altra facoltà che ne abbia fatto richiesta.

ART. 2. - Nuova disciplina dei concorsi a cattedra.

I concorsi a cattedre universitarie sono banditi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta delle facoltà interessate, sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la quale si pronuncia anche sull'opportunità del raggruppamento in unico concorso di più richieste per discipline non fondamentali che siano strettamente affini.

Ai concorsi possono partecipare in condizioni di parità i cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e gli stranieri. Lo straniero vincitore di un

concorso non può conservare il posto se non assume la cittadinanza italiana entro il termine di sette anni dalla nomina.

La Commissione giudicatrice è composta di cinque professori di ruolo o fuori ruolo della disciplina o delle discipline messe a concorso, se le relative cattedre non eccedano il numero di due, di sette in caso diverso. I commissari vengono sorteggiati nello stesso numero, più due supplenti per eventuali sostituzioni, fra tutti i professori di ruolo e fuori ruolo della disciplina o delle discipline messe a concorso, purché il numero dei sorteggiati non risulti complessivamente inferiore a venti.

Qualora non sia raggiunto tale numero, il sorteggio viene esteso ai professori di materia strettamente affini indicata dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; qualora neppure in tale ipotesi il numero predetto sia stato raggiunto, il sorteggio viene ulteriormente esteso ai professori di altre materie strettamente affini scelte con la stessa procedura. Almeno due commissari su cinque, ovvero tre su sette, debbono essere titolari della disciplina messa a concorso, sempreché ne esistano in sufficiente numero fra i sorteggiabili.

Non possono essere compresi nel sorteggio coloro che facciano parte della sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ovvero siano stati commissari del concorso immediatamente precedente per la stessa e per le stesse discipline. Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della P.I. e composta di un professore di ruolo designato dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della P.I., che la presiede, e di quattro funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'istruzione universitaria.

Tutte le operazioni di sorteggio sono pubbliche, e si svolgono con l'assistenza di un notaio designato dal Consiglio nazionale del notariato.

La Commissione giudicatrice è convocata dal Ministro della pubblica istruzione. Ciascun commissario può far parte di una sola commissione; chi è sorteggiato in più

di una viene compreso nella commissione per la quale il sorteggio sia cronologicamente precedente e viene sostituito nell'altra o nelle altre dal supplente. Decadono i commissari che per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non abbiano partecipato a due riunioni della commissione. La conclusione dei lavori deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di prima convocazione. Per la sostituzione dei commissari decaduti, come pure in caso di rinuncia o di dimissioni, si provvede con i supplenti, o, se questi non siano sufficienti, con nuovo sorteggio.

La Commissione formula il proprio giudizio sulla base dei titoli presentati dai candidati. I titoli scientifici debbono essere stati stampati e depositati ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 alla data della presentazione della domanda, che deve essere corredata dalla relativa certificazione.

Al termine dei propri lavori la Commissione redige una relazione analitica nella quale sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati con riferimento sia ai titoli scientifici che all'eventuale attività didattica ed il giudizio conclusivo della commissione in base al quale essa propone i vincitori dei posti messi a concorso, in ordine alfabetico. Tutti gli atti della commissione sono pubblici, e devono essere approvati dal Ministro della P.I. con decreto motivato, vista l'eventuale relazione di minoranza e sentita la sezione 1ª del Consiglio superiore della P.I. sulla loro regolarità.

Le chiamate dei vincitori sono deliberate, su domanda degli interessati, per la disciplina messa a concorso o per la disciplina strettamente affina o che sia parte di quella, sentita nei due ultimi casi la sezione 1ª del Consiglio superiore della P.I. La nomina è disposta con decreto del Ministro della P.I., il quale provvede successivamente nella stessa forma, sentiti gli interessati e tenuto conto delle eventuali osservazioni delle facoltà, ad assegnare i posti non ricoperti fra quelli messi a concorso, su conforme parere della sezione 1ª del Consiglio superiore della P.I., ai vincitori che non siano stati chiamati da alcuna facoltà.

ART. 3. - Inquadramenti nel ruolo dei professori universitari.

Sono collocati nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinario e nella classe iniziale di stipendio:

a) coloro che siano stati compresi nella terna dei vincitori, ancorché scaduta per decorso dei termini di validità, di un concorso a cattedra universitaria espletato o bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data siano in servizio presso l'università in qualità di incaricati o assistenti;

b) i professori aggregati in servizio alla stessa data, nonché i vincitori di concorso a posti di professore aggregato banditi anteriormente ad essa.

Gli aventi titoli conseguono la nomina con decreto del Ministro della P.I. a seguito di chiamata deliberata da una facoltà per la disciplina o per le discipline del relativo concorso, ovvero per una disciplina che ne sia parte o che sia strettamente affina, sentita in tal caso la sezione 1ª del Consiglio superiore della P.I.

Alle facoltà che, a seguito di domanda dell'interessato che presti in esse servizio, deliberino entro 60 giorni la chiamata di uno degli aventi titolo di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, viene attribuito un posto di ruolo in soprannumero.

Il ruolo dei professori aggregati di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585 è soppresso. Le Facoltà presso le quali, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, esistano posti di ruolo di professore aggregato, hanno diritto ad ottenere la trasformazione in altrettanti posti di ruolo di professore universitario.

I nuovi posti di ruolo in tal modo istituiti sono assegnati dalla facoltà o a professori di ruolo mediante trasferimento o a professori aggregati immessi in ruolo in posizione di straordinari mediante chiamata. I professori aggregati di cui al primo comma possono essere chiamati da qualsiasi altra facoltà presso la quale esista un posto di ruolo disponibile.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo, qualora entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge nessuna facoltà abbia deliberato la chiamata, la nomina è disposta d'ufficio dal Ministro della P.I., sentiti gli interessati o le facoltà, con preferenza per le facoltà rette da Comitati tecnici. Alla facoltà cui viene assegnato il docente e attribuito un corrispondente posto di ruolo se nella facoltà non sia disponibile un posto di professore universitario.

ART. 4. - Istituzione del ruolo dei professori associati.

E' istituito il ruolo dei professori associati nelle Università. Il professore associato svolge attività di ricerca scientifica e attività didattica con particolare riferimento all'accertamento del profitto degli studenti, alle esercitazioni di gruppo ed ai seminari, secondo quanto disposto annualmente dal Consiglio di facoltà. Gode delle garanzie di libertà scientifica e didattica ed è soggetto ai doveri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in quanto compatibili con la presente legge. Partecipa con voto deliberativo alle adunanze dei Consigli di facoltà ai sensi del successivo art. 12.

Il professore associato svolge un corso ufficiale di materia non fondamentale, ovvero un corso sussidiario o di specializzazione nell'ambito di un insegnamento ufficiale, ovvero un corso parallelo, ovvero un corso decentrato ai sensi del successivo articolo 9 ovvero — per non più di un biennio — un corso di materia fondamentale che risulti vacante o che sia da sdoppiare ai sensi delle norme vigenti. L'assegnazione del corso, ovvero di due corsi semestrali consecutivi, è disposta annualmente dal Consiglio di facoltà secondo le esigenze didattiche, sentito l'interessato, nell'ambito della disciplina per la quale è stato associato o di discipline con essa affini.

Sono istituiti per ciascuno degli anni accademici 1973-74 e 1974-75 n. 500 posti di professore associato che saranno ripartiti e messi a concorso osservando le modalità e le procedure di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. Qualora per una disciplina messa a concorso esistano almeno cinque professori associati, uno dei commissari è sorteggiato nel loro ambito.

Sono collocati nel ruolo dei professori associati, a seguito di prova nazionale di idoneità:

a) i professori incaricati di insegnamento ufficiale nelle facoltà da almeno quattro anni o da almeno tre se provvisti di abilitazione alla libera docenza, purché confermati nell'incarico per l'anno accademico 1972-73;

b) gli assistenti nominati in ruolo da almeno cinque anni, o da almeno quattro se provvisti di abilitazione alla libera docenza;

c) gli assistenti nominati in ruolo da almeno tre anni e con incarico di insegnamento ufficiale nelle facoltà confermato per l'anno accademico 1972-73.

I relativi costi di ruolo sono istituiti in soprannumero negli anni accademici 1973-74 e 1974-75 presso le facoltà alle quali gli aspiranti alle immissioni in ruolo appartengono come incaricati o come assistenti all'atto della presentazione della domanda. La domanda di ammissione alla prova deve essere presentata entro 60 giorni dal termine dell'anno accademico in cui i singoli aspiranti maturano l'anzianità prescritta, per non più di due delle discipline o gruppi di discipline di cui al comma seguente.

La Commissione giudicatrice è unica per ciascuna disciplina fondamentale, ovvero per gruppi di discipline, dichiarate affini su conforme parere della sezione 1ª del Consiglio superiore della P.I. Il Ministro della P.I. emana con proprio decreto, sentita la predetta sezione, un regolamento per il riparto e l'assegnazione dei posti di ruolo di professore associato e per la formazione delle commissioni e la disciplina dello svolgimento dei loro lavori osservando criteri analoghi a quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

Il ruolo degli assistenti ordinari di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 23 giugno 1950, n. 465, è trasformato in ruolo ad esaurimento. In esso possono essere tuttavia inquadrati, a domanda da presentare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo modalità

determinate da un regolamento ministeriale da emanarsi entro lo stesso termine e riutilizzando i posti che si renderanno via via disponibili:

a) gli incaricati di posti di assistente di ruolo per i quali non siano stati banditi i relativi concorsi ovvero, se banditi, non siano espletati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i ternati in concorsi a posti di assistente di ruolo la cui idoneità non sia scaduta, alla stessa data, per decorso dei termini di validità.

I nuovi assistenti di ruolo di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno assegnati, per quanto possibile, alle cattedre di raddoppio e a quelle di materia fondamentali che non ne siano sufficientemente provviste.

ART. 5. - Doveri accademici.

Il docente universitario di ruolo durante il periodo di svolgimento del corso di insegnamento è tenuto ad essere presente nell'Università per le attività didattiche, gli incontri con gli studenti e per ogni altra attività connessa con la sua posizione e qualità di docente, per non meno di 3 giorni alla settimana.

Egli è inoltre tenuto a essere presente anche all'infuori dei predetti giorni per lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea e per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

Il Consiglio di Facoltà determina d'intesa con i docenti, il tempo minimo, da riservare agli incontri con gli studenti. L'orario delle lezioni, dei seminari, delle esercitazioni e degli incontri con gli studenti deve essere reso pubblico mediante affissione nella sede del Rettorato, della Facoltà e dell'Istituto.

Il docente di ruolo deve risiedere nel luogo dove ha sede l'Università.

Per inosservanza dei doveri innanzi detti il docente è giudicato da una commissione di 5 membri nominata nel suo seno all'inizio di ogni triennio dal Consiglio di Amministrazione. La Commissione può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della gravità delle infrazioni accertate, in contraddittorio con l'interessato:

a) censura;

b) sospensione dall'Ufficio e dallo stipendio fino ad un anno.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso entro 30 giorni al Mi-va sentito il parere della Corte di disciplina di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Nel caso di particolare gravità la Commissione può proporre la decadenza dall'ufficio al Ministro della P.I., il quale decide su conforme parere della predetta Corte di disciplina, fatte salve le guaren-

tigie di difesa previste dall'ultimo comma dell'art. 89 del T.U. delle leggi sulla istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933 n. 1592. Restano in vigore in quanto compatibili con il presente articolo, le norme contenute negli artt. 87, 88 e 89 del predetto testo unico.

ART. 6. - Borse di formazione scientifica e didattica.

A partire dall'anno accademico 1973-74 sono banditi annualmente pubblici concorsi per numero 2.000 borse biennali di formazione scientifica e didattica, dell'importo lordo di lire 1.800.000 annue ciascuna corrisposte in 12 rate mensili di uguale ammontare, da conferire a laureati da non oltre due anni, alla data dei banditi concorso. Sono abrogati gli artt. 21 e 31 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e l'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Le borse sono ripartite tra le Facoltà e Scuole con decreto del Ministro della P.I., sulla base di criteri generali e uniformi indicati dalla sezione 1ª del Consiglio superiore della P.I. avendo riguardo alle caratteristiche delle diverse Facoltà, alle prospettive di sviluppo della ricerca scientifica ed alle esigenze della programmazione economica. I Consigli di Facoltà, nella composizione allargata di cui al successivo art. 12 provvedono a destinare le borse alle singole discipline avendo riguardo al numero degli assistenti di ruolo o incaricati, dei contrattisti e dei borsisti preesistenti e ad altri criteri obiettivi.

Il Rettore dell'Università provvede con proprio decreto a bandire i relativi concorsi. La Commissione giudicatrice è costituita dal titolare della disciplina e da altri due docenti di discipline affini, scelti, con voto limitato ad un nominativo, dal Consiglio di Facoltà del pari allargato.

La borsa è individuale e indivisibile. Non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze di enti e privati. Ai fini della loro formazione didattica, i borsisti sono utilizzati, per non meno di due giorni la settimana, per l'assistenza individuale agli studenti e per le esercitazioni secondo norme ed orari fissati dalla Facoltà. Essi svolgono principalmente attività di ricerca, sulla quale sono tenuti a presentare una relazione scritta annuale al Consiglio di Facoltà; la attività di ricerca deve essere svolta durante non meno di un semestre e non più di un anno nel biennio presso una Università o Istituto di altri studi all'estero, ottenendone specifica attestazione. Per la stessa durata l'ammontare della borsa è aumentato del 5 per cento.

Nei casi di gravi inadempienze il Consiglio di Facoltà, sentiti il titolare della disciplina e l'interessato, può decidere la decadenza della borsa. Avverso il provvedimento è dato ricorso al Ministro della P.I., che decide in via definitiva sentita la sezione 1ª del Consiglio superiore della P.I.

I borsisti hanno diritto al trattamento previdenziale ed assicurativo, mediante iscrizione loro e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, a cura dell'Ateneo, all'INPS e all'ENPDEP.

ART. 7. - Contratti con laureati.

E' istituito un fondo nazionale per consentire alle università statali di stipulare contratti quadriennali per l'importo lordo di lire 2.300.000 annui ciascuno con laureati da non più di 6 anni, i quali nell'ultimo quinquennio abbiano svolto per almeno un anno attività di:

a) incaricati di insegnamento nelle facoltà e nelle scuole di perfezionamento, di specializzazione o dirette ai fini speciali annesse alle facoltà;

b) borsisti di cui all'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e all'art. 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 64, nonché borsisti C.N.R. che abbiano svolto la loro attività presso le Facoltà;

c) assistenti incaricati e assistenti incaricati supplenti;

d) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del 2º comma dell'art. 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

e) incaricati di esercitazioni pratiche di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Possono essere stipulati contratti quadriennali anche con diplomati nelle scuole di perfezionamento e di specializzazione postlaurea annesse alle Facoltà.

I contratti hanno lo scopo di avviare all'insegnamento, e di consentire altresì di collaborare all'attività scientifica degli istituti. Il contratto è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro continuativo retribuito alle dipendenze di enti pubblici o di privati, con qualsiasi forma di consulenza continuativa, con qualsiasi forma di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, con la titolarità di borse di studio e di ricerca da chiunque bandite. Decadono dal contratto i titolari ai quali venga conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle università, o che siano nominati supplenti di un posto di assistente universitario di ruolo.

Per gli anni accademici 1973-74 e 1974-75, l'ammontare del fondo di cui al primo comma è fissato, rispettivamente, in lire 6 miliardi e 900 milioni e in lire 13 miliardi e 800 milioni corrispondenti a 3.000 contratti da stipulare con decorrenza dall'inizio di ciascuno dei due anni accademici sopra indicati. Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle università statali nel proprio bilancio, sempreché l'ammontare per ciascun contratto sia corrispondente a quello previsto per gli altri contratti di cui al presente comma.

Il fondo è ripartito tra le università statali con decreto del Ministro della P.I., tenuto conto delle esigenze prospettate dalle università stesse, sulla base di criteri generali ed uniformi indicati dalla prima sezione del Consiglio Superiore della P.I. In base agli stessi criteri il Senato accademico di ciascuna università provvede al riparto tra le Facoltà, le quali attribuiscono le disponibilità alle singole discipline, con priorità per quelle impartite da almeno un triennio alle quali non corrisponde in atto un posto di assistente universitario di ruolo.

Per l'attribuzione dei contratti vengono indetti concorsi per ciascuna disciplina. La Commissione esaminatrice è composta dal titolare dell'insegnamento, che la presiede, o dai titolari se esistono corsi sdoppiati della medesima disciplina, nonché da quattro docenti estratti a sorte su liste di dodici docenti della stessa disciplina o di discipline affini nell'Ateneo, formato per ciascun concorso dal Consiglio di Facoltà nella composizione allargata di cui al successivo articolo 12. Qualora almeno tre membri del Consiglio lo richiedano, la lista è formata per votazione segreta, con voto limitato a un terzo dei nominativi da designare.

Il contratto è successivamente stipulato dal rettore dell'università con il vincitore.

Il titolare del contratto deve risiedere nel luogo in cui ha sede l'università. E' tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per cinque giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni; ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti.

ART. 10. - Nuove università e corsi di laurea.

Le denominazioni di università, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dagli istituti di istruzione superiore statali e da quelli liberi legalmente riconosciuti.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio dei Ministri approverà un piano per l'istituzione di nuove università statali e il riconoscimento di università libere, su proposta del Ministro della P.I., sentita la Sezione 1ª del Consiglio Superiore della P.I., ed acquisite le osservazioni delle Regioni interessate e delle università preesistenti nel loro territorio. Per la Regione Trentino-Alto Adige vengono acquisite altresì le osservazioni dei Consigli Provinciali di Trento e di Bolzano.

La deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata tenuto conto dei progetti presentati e previo esame da parte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e del Comitato Interministeriale per la programmazione economica. Si darà la precedenza:

a) alla istituzione di un nuovo Ateneo nelle regioni dove esistano università con oltre 40.000 studenti;

b) alla istituzione di un nuovo Ateneo in ciascuna delle Regioni che ne siano prive e che ne facciano motivata richiesta.

Sulla base del piano approvato dal Consiglio dei Ministri si procede alle istituzioni ed ai riconoscimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della P.I. di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Sezione 1ª del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

I Comitati tecnici delle Facoltà di nuova istituzione sono composti di tre professori ordinari, dei quali due sono designati dalla Sezione 1ª del Consiglio Superiore della P.I. ed uno scelto dal Ministro della P.I. Due ulteriori membri sono designati: a) dal Senato accademico dell'Università che venga sdoppiata, o nella quale venga ad inserirsi la nuova facoltà; b) dal Consiglio della Facoltà al cui sdoppiamento si proceda nell'ambito della stessa università. Nessuno può far parte contemporaneamente di due comitati tecnici. Decorso un biennio dalla nomina il Comitato tecnico decade di diritto. I suoi componenti non possono essere chiamati a far parte di altro Comitato tecnico durante il successivo quinquennio.

Fino all'attuazione della riforma universitaria, le università sono autorizzate ad attuare nell'ambito delle rispettive regioni, avvalendosi del proprio personale ed a carico del proprio bilancio corsi di laurea decentrati e corsi di insegnamento sussidiari realizzati con l'ausilio di apparati elettronici a circuito chiuso per la trasmissione di lezioni, esperienze di laboratorio ed esercitazioni su documenti, nonché ad organizzare al medesimo fine lo scambio di registrazioni su documenti. Le Università possono distaccare nelle sedi di corsi di laurea decentrati proprio personale tecnico ed ausiliario, ed attribuire, nell'ambito del proprio bilancio e dei contributi statali di cui successivo comma ulteriori compensi al proprio personale docente ed assistente.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della P.I. è istituito per ciascuno degli anni accademici 1973-74 e 1974-75 uno stanziamento aggiuntivo di... miliardi per contributi al finanziamento delle attività previste nel precedente comma, con particolare riguardo alle facoltà sovraffollate. Uno stanziamento straordinario aggiuntivo di... miliardi è istituito per l'anno accademico 1974-75 per le spese di primo impianto e funzionamento delle nuove università statali di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 11. - Disposizioni per i piani di studio.

Nell'art. 2 della legge 11 dicembre 1970, n. 910, per « numero di insegnamenti stabilito » deve intendersi il numero com-

la disciplina o in disciplina affine, sia titolari di gradi accademici superiori conseguiti all'estero, sia cultori della materia in possesso di laurea conseguita da almeno cinque anni alla data della domanda, o che abbiano superato il 35° anno di età, di riconosciuta competenza e valore. L'ordine di precedenza di cui all'art. 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è soppresso; tuttavia le domande di professori ordinari, straordinari e associati possono essere prese in considerazione solo dopo che siano state esaminate quelle di chi non appartenga ai ruoli docenti dell'università.

Le facoltà sono tenute a motivare la proposta di conferimento in modo ampio e approfondito, sulla base da un lato di una valutazione comparativa dei titoli scientifici presentati dagli aspiranti, dall'altra dei gradi accademici italiani o stranieri, delle eventuali esperienze didattiche, delle opere compiute e degli uffici ricoperti. Nel concorso di più domande, la deliberazione è adottata, in base ai criteri sopra indicati, previa relazione scritta di apposite commissioni, costituite dalle facoltà nel proprio seno.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge non potrà essere chiamato a prestare la propria opera nelle università, almeno a titolo gratuito, personale docente o comunque addetto alla ricerca che non rientri in una delle ipotesi previste da questo o dai precedenti articoli.

E' abrogato l'art. 1 della legge 3 giugno 1971, n. 360.

ART. 9. - Norme speciali per i policlinici e le cliniche universitarie.

Allo scopo di far fronte alle esigenze assistenziali nonché di organizzazione tecnica e amministrativa, dei Policlinici universitari e delle cliniche gestite direttamente dalle università o da consorzi universitari, e in applicazione della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 128, 129 e 130 del 10 marzo 1969, i rispettivi consigli di amministrazione possono assumere mediante concorso, con incarico a tempo indeterminato, personale medico per compiti esclusivamente assistenziali, e personale non medico.

La spesa per il personale di cui al precedente comma graverà sui fondi dei policlinici e delle cliniche.

Tali incarichi, per quanto attiene al personale medico e al personale non medico, saranno contenuti nei limiti previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Al personale medico in tal modo assunto viene riconosciuto un trattamento economico equivalente a quello attribuito agli assistenti universitari di ruolo dalle vigenti disposizioni. Al restante personale viene riconosciuto un trattamento economico equivalente a quello del personale statale di ruolo delle corrispondenti categorie. Per tutto il personale e per i familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza sarà provveduto al trattamento previdenziale ed assicurativo mediante iscrizione all'INPS e all'ENPDEP, a carico dei policlinici e delle cliniche.

La gestione economica di tali policlinici e cliniche sarà tenuta distinta nell'ambito dell'amministrazione universitaria come gestione speciale, ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 e successive modificazioni.

In caso di grave inadempienza il titolare della cattedra può proporre al Senato accademico la decadenza del contratto e l'apertura della procedura per stipularne un altro per il periodo residuo. Avverso tale provvedimento l'interessato può ricorrere al Ministro della Pubblica Istruzione, che decide in via definitiva, sentita la sezione 1ª del Consiglio della P.I. Il titolare del contratto ha diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione propria e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenze, all'INPS e all'ENPDEP, a cura dell'Ateneo.

Al termine del quadriennio, il titolare di contratto sulla cui attività didattica il Consiglio di Facoltà pronunci un giudizio favorevole, su relazione sottoscritta da due docenti, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria, sempreché in possesso di abilitazione all'insegnamento, per una delle discipline della classe di abilitazione. Il posto corrispondente è istituito in soprannumero, e riassorbito nei ruoli organici nei limiti di un ventesimo dei nuovi posti attualmente disponibili.

ART. 8. - Nuova disciplina degli insegnamenti e degli incarichi.

Gli insegnamenti ufficiali nelle facoltà sono impartiti dai professori ordinari, straordinari e associati. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria possono essere impartiti anche da professori incaricati.

I professori incaricati in servizio all'entrata in vigore della presente legge il cui incarico sia stato prorogato ai sensi e per gli effetti della legge 3 giugno 1971, n. 360, hanno diritto a conservare l'incarico a domanda fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria. Qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo, sono utilizzati per un diverso corso su decisione del Consiglio di facoltà e con il loro consenso. Qualora conseguano la nomina a professore associato presso la facoltà in cui sono incaricati di insegnamento ufficiale hanno diritto alla titolarità dell'insegnamento stesso fino alla entrata in vigore della legge di riforma universitaria, sempreché non consentano ad una diversa assegnazione ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

Nuovi incarichi di insegnamento retribuiti sono eventualmente conferiti nei limiti di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, estendendo la detrazione di cui al secondo comma ai professori associati, e solo nell'ipotesi in cui risultino ancora vacanti incarichi di insegnamento una volta disposta la piena utilizzazione dei professori ordinari, straordinari e associati della facoltà nonché degli incaricati di cui al precedente comma. Non possono comunque essere conferiti nuovi incarichi di insegnamento a titolo gratuito.

Possono presentare domanda per il conferimento di incarichi sia liberi docenti nel-

sansoni scuola aperta

Una biblioteca di base per programmi di studio più vari e personalizzati.

Un modo insieme rigoroso e agevole di accedere ai temi più importanti della cultura umanistica, scientifica e tecnologica.

Ogni volume un capitolo monografico autonomo per un attivo processo di apprendimento.

LETTERE ITALIANE
serie diretta da
Vittore Branca
Ernesto Guidorizzi
LA NARRATIVA ITALIANA E IL CINEMA
L. 700

LETTERE LATINE
serie diretta da
Antonio La Penna
Claudio Moreschini
CRISTIANESIMO E IMPERO
L. 800

LETTERE GRECHE
serie diretta da Franco Serpa
Filippo Maria Pontani
L'EPILLO GRECO
L. 900

STORIA
serie diretta da
Marino Berengo
Franco Cardini
IL MOVIMENTO CROCIATO
L. 700
Marcello Carmagnani
L'AMERICA LATINA DAL 1880 AI NOSTRI GIORNI
L. 700

la mercatura medievale
Armando Sapori

Armando Sapori
LA MERCATURA MEDIEVALE
L. 800

Valerio Castronovo
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
L. 800

Gina Fasoli
Francesca Bocchi
LA CITTÀ MEDIEVALE ITALIANA
L. 900

SCIENZE UMANE
serie diretta da Paolo Rossi

Pareto e il sistema sociale
Norberto Bobbio


Norberto Bobbio
PARETO E IL SISTEMA SOCIALE
L. 800

Piero Barucci
ADAM SMITH E LA NASCITA DELLA SCIENZA ECONOMICA
L. 700

Massimo Mugnai
LEIBNIZ E LA LOGICA SIMBOLICA
L. 700

ARTE
serie diretta da
Giulio Carlo Argan
Maurizio Fagiolo
LA SCENOGRAFIA
L. 900

MATEMATICA
Giuliana Leccese
ELEMENTI DELLA TEORIA INGENUA DEGLI INSIEMI
L. 900

piessivo, previsto dalle singole tabelle dei corsi di laurea, degli insegnamenti che lo studente è tenuto a superare per accedere all'esame di laurea.

Di tali insegnamenti va rispettata la durata, che dev'essere rapportata all'annualità, anche ai fini delle possibili sostituzioni degli insegnamenti previsti come obbligatori dalle singole tabelle con altri insegnamenti. Pertanto le discipline a corso pluriennale, indipendentemente dall'accertamento finale, possono essere sostituite con insegnamenti annuali o semestrali la cui somma corrisponda agli anni del corso pluriennale.

E' pure ammessa, nello stesso senso, la sostituzione di più insegnamenti annuali con un insegnamento pluriennale.

Fermo restando quanto sopra disposto circa la durata, ogni decisione circa la validità dei singoli piani di studio è demandata al Consiglio di Facoltà, che nelle decisioni terrà conto, in relazione al carattere del corso di laurea, delle esigenze culturali e della preparazione professionale dello studente.

ART. 12. - Assegni di studio - Opere universitarie.

Il riparto fra le singole Università del fondo annuale per la corresponsione degli assegni di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ogni anno per gli stanziamenti previsti per l'anno successivo tenuto conto:

a) del numero degli studenti italiani iscritti e in corso presso ciascuna Università, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'ateneo o in comuni contermini, e studenti provenienti da altri comuni;

b) del numero degli studenti ammessi in ciascuna Università alle graduatorie per il conferimento degli assegni di studio per il triennio precedente.

Il Ministro della Pubblica Istruzione promuove, anche per il tramite del Comitato Nazionale delle opere universitarie, gli studi e le iniziative atti a realizzare progressivamente in tutte le università il disposto dell'art. 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in ordine alla corresponsione dell'assegno mediante servizi, fatta salva una quota in denaro per le piccole spese. A tal fine il 30% del fondo di cui al comma 1 è ripartito fra le università che documentino di aver ottemperato all'anzidetto disposto, in proporzione dell'impegno finanziario di ciascuna opera nell'attuazione di servizi nel corso del precedente anno accademico, nonché di quello inerente a progetti in via di esecuzione.

Il consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna università provvede, entro il 31 maggio, alla ripartizione della somma assegnata tra le facoltà per i singoli corsi di laurea, tenuto conto del numero degli studenti italiani regolarmente iscritti a ciascun anno di corso.

Per ciascuno degli anni accademici 1973-1974 e 1974-1975 il fondo di cui al primo comma è aumentato di 6 miliardi di lire.

La somma a disposizione di ciascuna facoltà per assegni di studio è destinata per due terzi alle conferme degli assegni agli studenti che ne abbiano già fruito nel precedente anno accademico, a condizione che:

a) abbiano superato entro la sessione autunnale gli esami previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda;

b) appartengano a famiglie il cui reddito imponibile non superi le lire 1.800 mila annue, aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico dopo il primo, ferme restando le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 21 aprile 1969, numero 162.

Il residuo terzo della somma disponibile è destinato per almeno due terzi agli

studenti che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma, si iscrivano per la prima volta alla università avendo riportato una votazione media non inferiore a 42/60 agli esami di maturità o di abilitazione e per la rimanente parte agli studenti che pur non avendo precedentemente fruito di assegno di studio si trovino tuttavia nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.

Fra gli aspiranti all'attribuzione dello assegno di cui ai commi precedenti si procede alla formazione di distinte graduatorie di merito, in relazione ai voti di profitto. Per la formazione delle graduatorie e per il conferimento degli assegni il consiglio della opera di ciascuna università emana un apposito regolamento.

Agli studenti che si iscrivono al primo corso l'assegno è attribuito per un terzo al 31 dicembre dell'anno cui esso si riferisce e per due terzi dopo il superamento degli esami previsti dal piano di studi per il primo anno di corso, che deve avvenire entro l'ultimo appello della sessione di esame autunnale dell'anno stesso. automaticamente solo nell'ambito del medesimo ateneo, sempre che ne ricorrano

La conferma dell'assegno è disposta le condizioni di legge; lo studente che si trasferisce concorre con tutti gli aspiranti alla attribuzione dell'ateneo di nuova iscrizione.

Gli studenti che beneficiano degli assegni di studio sono tenuti alla regolare frequenza dei corsi. Il Consiglio di amministrazione di ciascuna università determina i modi di accertamento dell'osservanza dell'obbligo anzidetto, che è impegno d'onore del destinatario dell'assegno.

Gli studenti ammessi alle graduatorie per l'attribuzione o la conferma dell'assegno di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Lo Stato provvede a rimborsare le università delle somme corrispondenti.

Secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della P.I. gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani e iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a

quella riconosciuta nell'ambito scolastico per le minoranze linguistiche.

Le opere universitarie trasmettono annualmente agli uffici distrettuali delle imposte dirette un elenco degli studenti cui sia stato attribuito un assegno di studio, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sull'effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli beneficiari. Le opere universitarie sono tenute ad effettuare propri controlli anche per campione sull'effettiva sussistenza delle condizioni economiche richieste per l'attribuzione o la conferma degli assegni di studio. Chiunque a tal fine abbia rilasciato a prodotto false dichiarazioni, attestazioni o documenti o comunque fornito una inesatta presentazione dello stato economico proprio o familiare, è punito, sempreché lo stesso fatto non sia più gravemente punito dalla legge penale, con lo arresto fino a 1 mese e con una ammenda pari al doppio della somma indebitamente lucrata.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le opere universitarie sono restituite alla normale gestione e decadono gli attuali commissari governativi. Fino all'attuazione della riforma universitaria, in deroga all'art. 3 della legge 14 febbraio 1948, i rappresentanti degli studenti nei consigli delle opere vengono eletti a suffragio universale, diretto, libero e segreto, dagli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno in ciascun ateneo. Il voto è limitato a un terzo degli eligendi. Le elezioni sono organizzate a cura e spese delle università; il relativo regolamento è approvato dal senato accademico consultato, ove esistano, le organizzazioni studentesche e tenute presenti le procedure della legge elettorale comunale e provinciale, fermo restando che nessun seggio può essere ubicato fuori delle sedi universitarie né essere chiuso prima del terzo giorno dall'apertura delle votazioni, e che tutte le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Le elezioni sono valide se ad esse abbia partecipato un terzo degli aventi diritto. Gli eletti devono essere maggiori di età.

ART. 13. — Consigli di facoltà e consigli di amministrazione.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per tutte le questioni non attinenti alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari o ordinari ed alla persona di professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, i Consigli di facoltà si riuniscono nella composizione allargata di cui all'art. 15 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, ulteriormente integrata con i professori associati della facoltà. Ai fini del coordinamento didattico, possono riunirsi a deliberare separatamente i professori ufficiali di ciascun corso di laurea, secondo norme fissate dalle facoltà. Nessuno può far parte contemporaneamente di più consigli di facoltà; qualora vi abbia titolo, è tenuto entro trenta giorni dalla nomina, e comunque entro l'inizio di ciascun anno accademico, ad esercitare l'opzione.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge i consigli di amministrazione delle Università sono integrati con un rappresentante degli studenti designato, nel proprio ambito, dai rappresentanti degli studenti nei consigli di amministrazione delle opere universitarie, eletti a norma dell'ultimo comma dell'art. 11.

ART. 14. — Trattamento economico del personale docente delle università.

ART. 15. — Copertura finanziaria.

Per ciascuno degli anni accademici 1973-74 e 1974-75 è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione uno stanziamento aggiuntivo di L. 5 miliardi per il potenziamento delle attrezzature scientifiche e didattiche e dei servizi delle università statali che verrà ripartito in base a criteri generali indicati dalla Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Schema di disegno di legge

ART. 1. - Fini, autonomia, statuti delle Università

Le Università sono sedi e centri di insegnamento e di ricerca per il progresso della scienza, per la preparazione culturale dell'esercizio degli uffici e delle professioni e per l'educazione permanente di tutti coloro che nella società democratica intendono compiere studi scientifici.

L'insegnamento universitario e la connessa ricerca si svolgono nelle Università istituite dallo Stato e nelle Università libere, istituite da Enti e privati ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e legalmente riconosciute.

Le Università hanno personalità giuridica e si danno propri ordinamenti nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

L'autonomia didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e disciplinata dalle Università è definita dai rispettivi statuti.

Lo statuto di ciascuna Università determina, in particolare, i dipartimenti e i corsi di laurea in cui essa si articola, i titoli di studio che può rilasciare, le altre eventuali strutture didattiche, scientifiche e di formazione professionale, le norme generali per il loro funzionamento, le norme relative all'attività amministrativa, finanziaria e disciplinare e le norme per assicurare la pubblicità degli atti e dell'attività scientifica.

Lo statuto è deliberato dal consiglio di ateneo a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed entra in vigore previo esame di legittimità del Ministero della pubblica istruzione e sentito il Consiglio nazionale della università con decreto del Rettore da pubblicare sulla « Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ».

Qualora il Ministro della pubblica istruzione ravvisi vizi di legittimità provvede, entro trenta giorni a rinviare lo statuto al Consiglio di ateneo, affinché sia reso conforme alle disposizioni di legge. Se il consiglio di ateneo non ritiene di accogliere, in tutto o in parte, tali rilievi rimette motivate controdeduzioni al Ministro della pubblica istruzione, che decide, sentito il Consiglio nazionale delle università.

Per le modificazioni degli statuti si adottano le medesime procedure.

Le modificazioni agli statuti vigenti necessarie per adeguarli alle disposizioni della presente legge saranno deliberate entro un anno dalla entrata in vigore. Entro lo stesso termine saranno modificati gli statuti delle Università libere legalmente riconosciute, affinché le loro strutture non siano in contrasto con i principi informativi della presente legge.

Le denominazioni di università, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dagli istituti di istruzione superiore statali e da quelli liberi legalmente riconosciuti.

ART. 2. - Nuove università

Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto anche conto delle richieste pervenute, presenta ogni biennio, entro il mese di marzo, al Consiglio dei Ministri una relazione sui progetti di istituzione di nuove università e sulle domande di riconoscimento di università libere. La relazione è corredata dei pareri del Consiglio nazionale delle Università, del C.N.E.N., del Comitato dei Ministri per la programmazione economica, delle regioni interessate e delle Università preesistenti nel loro territorio. Per la regione Trentino-Alto Adige il parere è reso dai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

Sulla base di tale relazione, il consiglio dei Ministri redige un piano, che prevede i necessari finanziamenti ed è approvato con legge della Repubblica. Successivamente si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio Nazionale delle Università, all'istituzione di nuove università o al riconoscimento di università libere nel quadro delle indicazioni del piano. Dovranno avere la precedenza le istituzioni o i riconoscimenti tendenti alla creazione di nuovi atenei nelle regioni che ne siano prive, allo sdoppiamento delle sedi con più di 40.000 studenti in corso, all'attuazione di progetti di università residenziali e di università con annessi collegi universitari.

Le nuove università statali debbono liberare il proprio statuto entro l'anno accademico successivo a quello dello loro istituzione. Il decreto istitutivo comprenderà norme per disciplinare l'organizzazione e l'attività nel periodo transitorio.

Per le università libere il decreto di riconoscimento comprenderà l'approvazione dello statuto proposto dai promotori, salva sempre la facoltà del Consiglio di ateneo, quando sia regolarmente costituito, di modificarle successivamente nelle forme di legge.

ART. 3. - Dipartimenti

Il dipartimento è la struttura fondamentale della ricerca scientifica nelle università. Ciascun dipartimento corrisponde ad un grande settore omogeneo di ricerche scientifiche. In esso confluiscono i docenti delle discipline riferibili al settore secondo le norme stabilite dallo statuto previsto dall'art. 1 della presente legge.

Il dipartimento organizza, in particolare, le attività scientifiche e didattiche per i dottorati di ricerca e gli insegnamenti delle discipline in esso raggruppate e comprese nei piani di studio per il conseguimento delle lauree di cui al comma quarto del successivo articolo 6; regola e coordina l'impiego dei mezzi di studio, degli strumenti e dei locali, che sono in uso comune per tutti i docenti che le compongono; amministra autonomamente i fondi ad esso assegnati sul bilancio dell'università; svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Il Governo della Repubblica è delegato a determinare con propri decreti aventi forza di legge, da emanare su conforme parere del Consiglio nazionale delle università, entro sei mesi, dall'entrata in vigore della presente legge:

a) i tipi di dipartimento ammessi e che corrispondono ai settori di ricerche di cui al comma 1° del presente articolo;

b) le discipline caratterizzanti di ciascun tipo di dipartimento;

c) le procedure per la prima costituzione dei dipartimenti e per la assegnazione dei docenti ai singoli dipartimenti.

Lo statuto determina quali dipartimenti sono costituiti in ciascuna università, tra quelli tipici ammessi in base alla let-



tera a) del precedente comma. Può altresì prevedere la costituzione di dipartimenti atipici, su parere conforme del Consiglio nazionale delle università, il quale indica altresì a quale dei dipartimenti tipici previsti il nuovo dipartimento debba considerarsi affine.

ART. 4. — Corsi di laurea.

Il Consiglio di corso di laurea è l'organo per la direzione e il coordinamento degli studi rivolti al conseguimento della laurea e dei diplomi.

Il Governo della Repubblica è delegato a determinare con propri decreti aventi forza di legge, da emanare su conforme parere del Consiglio nazionale delle università entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

a) la soppressione di tipi di laurea o di diploma già esistenti o l'istituzione di nuovi tipi di laurea o di diplomi, tenendo conto delle nuove esigenze didattiche e professionali e delle disposizioni della presente legge;

b) le discipline che caratterizzano i corsi di laurea o di diploma sul piano nazionale, in numero non superiore ad un terzo del numero minimo degli esami da superare per il conseguimento della laurea o del diploma;

c) gli anni di corso necessari e il numero minimo degli esami da superare per il conseguimento della laurea o del diploma;

d) norme particolari per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, che tengano conto della loro posizione nell'ambito delle strutture e delle esigenze sanitarie del paese e delle peculiari funzioni

di educazione sanitaria e di ricerca scientifica sanitaria loro demandata, e pertanto prevedano: differenti indirizzi del corso di laurea e corsi di diploma per la formazione di tecnici sanitari; periodo di tirocinio per la didattica applicata, da svolgere presso policlinici universitari o, in mancanza, anche avvalendosi di strutture ospedaliere esterne, ma sempre sotto il controllo e la responsabilità didattica dell'università, per assicurare comunque un congruo rapporto numerico tra discenti e ammalati; idonee strutture per la ricerca biomedica; la ristrutturazione delle scuole di specializzazione; l'istituzione di corsi di aggiornamento per i medici; una disciplina particolare per il personale docente, anche al fine di assicurare un congruo rapporto numerico con i discenti e di armonizzare per quanto possibile la configurazione e il trattamento dei docenti del corso di laurea a quello previsto dalla legislazione ospedaliera; la istituzione di speciali ruoli di personale non docente;

e) il riordinamento degli attuali istituti di istruzione superiore, accademie, scuole e corsi di diploma relativi ai settori delle belle arti, della musica, della educazione fisica, dell'educazione di comunità e del servizio sociale, mediante la loro trasformazione, secondo i casi, in corsi di laurea o di diploma ai sensi della presente legge;

f) le procedure per la soppressione delle attuali facoltà e per l'adeguamento dell'organizzazione dei corsi di laurea o di diploma alle disposizioni della presente legge e per l'organizzazione e lo svolgimento di eventuali attività didattiche decentralizzate.

Le discipline che caratterizzano i corsi di laurea o di diploma sul piano delle singole università sono stabilite nello statuto in numero non superiore ad un ulteriore terzo del numero minimo degli esami da superare per il conseguimento della laurea o del diploma. I Consigli di corso di laurea possono proporre al riguardo più gruppi alternativi di discipline anche in relazione ai differenti indirizzi eventualmente esistenti all'interno del corso di laurea o di diploma. Lo studente sceglie liberamente le altre discipline per completare il numero degli esami richiesti.

Agli effetti del presente articolo il numero degli esami richiesti è sempre ragguagliato ad altrettanti corsi di insegnamento annuale.

Sulle richieste di istituzioni di nuovi corsi di laurea o di diploma da parte della singola università, nell'ambito dei tipi



il calcio
d'inizio..



...dell'incontro con la fortuna
si vince di più
con il **Totocalcio**

Le attestazioni di laurea o di diploma indicano i corsi portati positivamente a termine nell'ambito del piano di studi presentato.

Gli anni di corso frequentati e gli esami sostenuti nell'ambito di un corso di laurea o di diploma possono essere convalidati quando lo studente anche se non laureato o diplomato, si iscriva ad altro corso di laurea o di diploma, su deliberazione del Consiglio del corso di laurea competente.

ART. 6. — Calendario accademico.

L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Esso si suddivide in due semestri, in ciascuno dei quali almeno 4 mesi sono riservati all'effettiva attività di insegnamento esclusi gli esami di profitto.

Le iscrizioni al primo anno di ciascun corso di laurea o di diploma si chiudono il 30 settembre.

Gli studenti iscritti al primo anno di ciascun corso di laurea o di diploma sono tenuti a seguire nel primo semestre un corso preparatorio di studi a carattere istituzionale, con fini di selezione e orientamento attitudinale, che si conclude, senza esami, con un colloquio di orientamento con un professore ordinario, nel corso del quale lo studente può anche discutere il piano di studi che si propone di svolgere. A conclusione di tale semestre, lo studente può chiedere il passaggio ad altro corso di laurea o di diploma, con il solo obbligo di presentare entro i successivi 30 giorni il relativo piano di studi.

Ogni docente è tenuto a svolgere corsi di insegnamento di durata massima complessiva pari a due corsi annuali. Il piano degli insegnamenti impartiti è determinato dal consiglio del corso di laurea il quale deve comunque assicurare, in collaborazione con i dipartimenti interessati, lo svolgimento dei corsi caratterizzanti e degli altri necessari per l'attuazione dei piani di studio.

Il docente può svolgere l'equivalente di un corso annuale determinandone liberamente l'oggetto, purché assicuri lo svolgimento di un secondo corso annuale concordato in relazione alle esigenze funzionali del corso di laurea o di diploma, sempre nell'ambito delle sue conoscenze specifiche e fatta salva la sua libertà di indirizzo scientifico, culturale e didattico.

ART. 7. — Dottorato di ricerca.

Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso si consegue nel dipartimento, secondo le modalità fissate dagli statuti, da coloro che dopo la laurea o titolo straniero equivalente vi abbiano svolto attività di studio o di ricerca per almeno un quadriennio, a conclusione del quale abbiano conseguito risultati scientifici originali riconosciuti da una commissione formata da quattro professori ordinari sorteg-

giati sul piano nazionale presso il Consiglio nazionale delle università, con la procedura di cui all'art. 10 comma 7° della legge, fra quelli eletti in numero di 3 da ciascuno dei dipartimenti eguali o affini integrata volta per volta da un professore ordinario designato dal dipartimento presso il quale il candidato intenda conseguire il dottorato.

Ciascun dipartimento può conferire annualmente titolo di dottore di ricerca in numero non superiore a quello dei professori ordinari di ruolo del dipartimento stesso. A tal fine organizza appositi corsi anche a carattere seminariale. Sono valutati ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca i periodi trascorsi presso il dipartimento dai ricercatori borsisti di cui al successivo articolo 8.

Anche i liberi studiosi e ricercatori esterni possono iscriversi al dipartimento e utilizzare, a loro richiesta, le attrezzature e i servizi del dipartimento e seguire i corsi in condizione di parità con i ricercatori borsisti, nei limiti numerici fissati annualmente dal consiglio di dipartimento e con le modalità da questo stabilite.

Ai fini previsti dai commi precedenti possono essere altresì riconosciuti dal dipartimento periodi di studi svolti dopo la laurea presso università o istituti universitari e post-universitari di altri paesi, o presso enti nazionali di ricerca. Il periodo svolto nell'università precedentemente all'entrata in vigore della presente legge in qualità di professore incaricato, assistente a qualsiasi titolo, contrattista o borsista può essere computato per non più di due anni.

I risultati delle ricerche del candidato al titolo di dottore di ricerca sono preventivamente trasmessi dal dipartimento, per eventuali osservazioni, ai dipartimenti uguali od affini delle altre università.

E' condizione per il rilascio del titolo di dottore di ricerca che copie anche non stampate delle dissertazioni o degli elaborati conclusivi di ricerca sulla base dei quali avvenga il conferimento siano depositate presso le biblioteche:

- a) nazionali di Roma e Firenze;
- b) del consiglio nazionale delle università;
- c) del consiglio nazionale delle ricerche;
- d) dei dipartimenti dello stesso tipo, o affini se atipici.

Esse devono essere autenticate dal rettore e recare menzione dei membri della commissione giudicatrice, del suo giudizio conclusivo, dell'attuale voto di minoranza e dei motivi di esse; e restano in libera consultazione per almeno 25 anni.

ART. 8. — Assegni per la formazione scientifica e didattica.

A partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge sono banditi annualmente pubblici concorsi per 2.000 assegni per la forma-

zione scientifica e didattica di durata quadriennale da attribuire a borsisti ricercatori e dell'importo lordo di lire due milioni annui, ciascuno, corrisposte in dodici rate mensili di uguale ammontare.

Gli assegni potranno essere concessi a laureati da non oltre due anni alla data dei bandi di concorso.

Oltre ai compiti specifici loro assegnati dal dipartimento, i borsisti ricercatori sono tenuti a frequentare i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca e ad utilizzare l'assegno per almeno un semestre e non più di un anno nel quadriennio presso una università estera, ottenendone specifica attestazione. In tale periodo l'importo dell'assegno è aumentato del 50%. Ai fini della loro formazione didattica possono essere addetti, per non meno di due giorni alla settimana, all'assistenza individuale agli studenti e alle esercitazioni.

La ripartizione degli assegni fra i singoli atenei viene disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale delle università, e sulla base di criteri generali da questo indicati, tenuto conto del numero dei laureati del triennio precedente, delle prospettive di sviluppo della ricerca scientifica e della esigenza della programmazione economica.

La ripartizione fra i singoli dipartimenti viene disposta con decreto rettorale su conforme parere del Consiglio di ateneo, motivato sulla base di criteri obiettivi.

Il rettore dell'università provvede, con proprio decreto, a bandire i relativi concorsi. La commissione giudicatrice è composta di due professori ordinari e di un professore associato eletti dal dipartimento tra i propri docenti.

L'assegno è individuale ed indivisibile. Non può essere cumulato con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Regioni o di qualsiasi altro ente pubblico o azienda privata.

Nei casi di gravi inadempienze ai doveri di cui al presente articolo, il Consiglio di ateneo può decidere la decadenza dello assegno, su motivato parere del dipartimento, dopo un primo richiamo da parte di quest'ultimo. Avverso tale decisione lo interessato può ricorrere al Ministro della P.I., che decide sentito il parere del Consiglio nazionale delle università.

I borsisti ricercatori hanno diritto al trattamento previdenziale ed assicurativo, mediante iscrizione loro e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, da parte dell'ateneo, all'INPS e all'ENPDEP.

I borsisti ricercatori che abbiano conseguito il dottorato di ricerca e siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento possono essere inquadrati, a domanda, nei ruoli dei professori degli istituti statali di istruzione secondaria, per una delle discipline della classe di abilitazione. In caso di controversa applicazione di questa disposizione l'interessato può ricorrere al Ministro della P.I. che

previsti, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Nazionale delle università. Per l'organizzazione dei nuovi corsi di laurea sono costituiti comitati tecnici composti da 3 professori ordinari, di cui 2 designati dal Consiglio nazionale della università e 1 dal Ministro della pubblica istruzione. Si aggiungono due ulteriori membri: a) nominati dal Consiglio di Ateneo dell'università preesistente che venga sdoppiata, o nella quale venga a inserirsi il nuovo corso di laurea; b) dal Consiglio del corso di laurea preesistente che venga sdoppiato nell'ambito della stessa università.

Nessuno può far parte contemporaneamente di due comitati tecnici. Decorso un biennio dalla nomina, il comitato tecnico decade di diritto ed i suoi componenti non possono essere chiamati a far parte di altro comitato tecnico durante il successivo quinquennio.

Nella prima applicazione della presente legge e fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al quarto comma del presente articolo lettera a), restano in vigore i tipi di laurea e di diploma previsti dall'ordinamento in atto, nonché le norme relative al numero minimo degli insegnamenti da seguire e agli anni di corso necessari per il conseguimento dei predetti titoli.

ART. 5. — Insegnamenti, piani di studio, esami.

Lo studente deve precisare il piano di studio che si propone di svolgere per il conseguimento della laurea o del diploma, ai sensi del precedente articolo 4, entro il 28 febbraio del primo anno di corso; e può successivamente preporre alla approvazione del Consiglio del corso di laurea, entro il 30 settembre di ogni anno, modifiche al piano indicato.

La distinzione tra materie fondamentali e materie complementari è soppressa.

Gli statuti delle Università determinano le modalità e la periodicità degli esami per la valutazione della preparazione degli studenti, fermo restando che:

- a) il giudizio conclusivo deve essere formulato a seguito di prova individuale; sono valutati anche i risultati relativi ad attività di seminari, esercitazioni e lavori di gruppo;
- b) il calendario delle prove non deve incidere sul normale svolgimento dei rispettivi corsi di insegnamento;
- c) l'esame finale di laurea o di diploma consiste nella discussione di un elaborato preparato sotto la direzione di uno o più docenti, sostenuta davanti ad una commissione di docenti; per la laurea o diploma a carattere scientifico, lo esame finale può consistere anche in una prova pratica sperimentale;
- d) deve essere comunque assicurato il pubblico deposito degli elaborati di diploma o di laurea.

decide sentita la sezione seconda del Consiglio superiore della P.I.. Le nomine sono disposte in soprannumero; i posti corrispondenti vengono riassorbiti nei ruoli organici nel limite di un ventesimo dei nuovi posti disponibili per ciascun anno scolastico.

ART. 9. — Ruolo unico dei docenti.

E' istituito il ruolo unico dei docenti universitari che si articola nelle due qualifiche di professore ordinario e di professore associato. A ciascuna delle due qualifiche si accede mediante pubblico concorso al quale possono partecipare in condizioni di eguaglianza i cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e gli stranieri. Lo straniero vincitore di un concorso non può conservare il posto se non assume la cittadinanza italiana entro il termine di sette anni dalla nomina.

Al docente di ruolo è garantita nello svolgimento delle funzioni, anche se programmate sul piano della ricerca nell'ambito del dipartimento e coordinate sul piano didattico dal consiglio del corso di laurea, piena ed intera libertà scientifica e didattica; ed è altresì assicurata la disponibilità dei mezzi e dei servizi a tal fine necessari.

Il singolo docente di ruolo che ritenga non realizzate le garanzie di cui al secondo comma del presente articolo può ricorrere, in prima istanza ad una commissione di tre membri estratti a sorte tra tutti i docenti di ruolo che fanno parte del Consiglio di ateneo, e in seconda istanza al Consiglio nazionale delle università.

Il docente di ruolo non è tenuto a presentare giuramento ed è inamovibile.

I posti di organico nel ruolo dei docenti universitari sono fissati, a partire dal primo anno accademico successivo alla entrata in vigore della presente legge, dalla allegata tabella A per la qualifica di professore ordinario e dall'allegata tabella B per la qualifica di professore associato.

La ripartizione dei posti in organico tra le università è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di criteri generali e obiettivi determinati dal Consiglio nazionale delle università, con riguardo sia alle esigenze scientifiche dei diversi tipi di dipartimento, sia alle esigenze didattiche dei diversi tipi di corso di laurea e al prevedibile sviluppo della popolazione studentesca.

I posti in organico per i quali entro trenta giorni dall'assegnazione non sia stata richiesta la messa a concorso o dichiarata la vacanza o che comunque non siano stati ricoperti in quest'ultima ipotesi entro i successivi trenta giorni, sono riassegnati dal Ministro della pubblica istruzione secondo gli stessi criteri e modalità.

L'insegnamento delle discipline caratterizzanti i corsi di laurea ai sensi della lettera b) del quarto comma e del quinto comma dell'articolo 4 è di norma affidato a professori ordinari. Può essere affidato, per non più di un biennio, a professori associati in caso di vacanza o di doppiamento, in attesa della nomina del titolare.

Il professore associato svolge attività di ricerca scientifica e di collaborazione nell'ambito della didattica e dell'accertamento del profitto degli studenti, con particolare riferimento alle esercitazioni di gruppo e ai seminari, secondo le norme fissate dal Consiglio di dipartimento. Svolge altresì un corso ufficiale annuale di disciplina non caratterizzante ovvero un corso sussidiario o di specializzazione o di esercitazione nell'ambito di un insegnamento ufficiale; ovvero un corso parallelo ovvero un corso decentrato. L'assegnazione dei corsi, ovvero di due corsi semestrali consecutivi, è disposta annualmente dal Consiglio di corso di laurea secondo le esigenze didattiche, sentito lo interessato, nell'ambito della disciplina per la quale è stato associato o di discipline con essa affini.

ART. 10. — Concorsi per il ruolo unico dei docenti.

I concorsi per il ruolo unico dei docenti sono banditi entro il 15 dicembre di ogni anno con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale delle università anche per quanto riguarda l'eventuale raggruppamento in un unico concorso di più richieste e discipline strettamente affini. I concorsi, sono banditi dopo che siano stati effettuati i trasferimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo. Deve essere richiesta la messa a concorso di tutti i posti che si prevedono disponibili per il 1° ottobre dell'anno successivo.

Dopo il primo settennio di applicazione della presente legge, i concorsi per la qualifica di docente associato saranno riservati ai dottori di ricerca.

Spetta ai professori ordinari dei corsi di laurea, su proposta dei dipartimenti interessati, indicare la disciplina per la quale debba essere messo a concorso ciascun posto vacante di professore ordinario, fermo restando che essi sono tenuti a destinare almeno un posto di professore ordinario per ciascuna delle discipline caratterizzanti di cui al quinto comma del precedente articolo. Quando tale destinazione non sia stata indicata entro il 1° novembre, il Ministro della P.I., sentito il Consiglio nazionale delle università, attribuisce il posto di ruolo vacante ad altro corso di laurea per il quale ne sia stata fatta richiesta per una disciplina caratterizzante. La messa a concorso dei posti di professore associato spetta, sempre su proposta dei dipartimenti interessati, ai professori ordinari e associati del corso di laurea.

La commissione giudicatrice è composta da 5 professori ordinari e, qualora si tratti di concorsi per professore associato, da 5 professori ordinari e associati, se i posti a concorso non eccedono il numero di 2; oltre tale numero i commissari sono elevati a 7.

I componenti della Commissione sono estratti a sorte nello stesso numero, più due supplenti per eventuali sostituzioni, tra tutti i professori ordinari o rispettivamente, tra tutti i professori ordinari e associati della disciplina o delle discipline messe a concorso, purché il numero dei sorteggiabili non sia inferiore a 20. Qualora non sia raggiunto tale numero, il sorteggio viene esteso ai docenti di materia strettamente affine indicata dal Consiglio nazionale delle università; qualora neanche così lo si raggiunga il sorteggio è ulteriormente esteso ai docenti di altre discipline strettamente affini, scelte con la stessa procedura. Almeno due commissari su cinque, ovvero tre su sette, debbono essere professori ordinari della disciplina messa a concorso, sempre che ne esistano in numero sufficiente tra i sorteggiabili.

Non possono essere compresi nel sorteggio coloro che facciano parte del Consiglio nazionale delle università o che siano commissari o vincitori nel concorso immediatamente precedente per la stessa o le stesse discipline.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composta di un professore ordinario designato dal Consiglio nazionale delle università che la presiede, e di quattro funzionari della carriera direttiva della direzione generale dell'istruzione univer-

sitaria. Tutte le operazioni di sorteggio sono pubbliche e si svolgono con l'assistenza di un notaio designato dal Consiglio nazionale del notariato.

La commissione giudicatrice è convocata dal Ministro della pubblica istruzione.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione; chi venga sorteggiato in più di una viene compreso nella commissione per la quale il sorteggio sit cronologicamente precedente e viene sostituito nell'altra o nelle altre dal supplente.

Decadono quei commissari che, anche per causa di forza maggiore, non abbiano partecipato a due riunioni della Commissione o abbiano di fatto impedito la conclusione dei lavori, che deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di prima convocazione. Per la sostituzione di commissari decaduti, come nel caso di rinuncia o di dimissioni, si provvede con i supplenti o, se questi non siano sufficienti, mediante nuovo sorteggio.

La commissione formula il proprio giudizio sulla base dei titoli presentati dai candidati. Al termine dei lavori la Commissione redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati, sia per quanto attiene ai titoli scientifici sia nella eventuale attività didattica, e il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori dei posti messi a concorso, in ordine alfabetico.

Tutti gli atti della commissione sono pubblici e devono essere approvati con decreto motivato dal Ministro della pubblica istruzione, vista l'eventuale relazione di minoranza, sentito il parere del Consiglio nazionale delle università sulla loro regolarità.

Le chiamate dei vincitori sono deliberate, su domanda degli interessati, per la disciplina messa a concorso o per disciplina strettamente affine o che sia parte di quella, sentiti nei due ultimi casi il Consiglio Nazionale delle università, dai professori ordinari, membri del corso di laurea che ha chiesto il concorso, in adunanza comune con quelli del dipartimento interessato, presieduta dal preside del corso di laurea. Per la chiamata dei professori associati partecipano inoltre alle relative riunioni i professori associati del corso di laurea e del dipartimento interessato.

La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale successivamente provvede con proprio decreto, sentite le richieste degli interessati, tenuto conto di eventuali osservazioni del consiglio di dipartimento e delle università, ad assegnare i posti non ricoperti fra quelli messi a concorso ai vincitori che non siano stati chiamati.

I vincitori sono chiamati entro il 15 set-

tembre e prendono servizio con l'inizio del nuovo anno accademico. Le assegnazioni del Ministro della pubblica istruzione di cui al precedente comma sono disposte entro il 30 settembre.

Il docente è confermato in ruolo dopo un anno dalla sua assunzione in servizio, con decreto del Ministero della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio di corso di laurea e del dipartimento interessati sulla sua operosità del Consiglio di corso di laurea, e su conforme parere del Consiglio nazionale didattico e scientifico.

Il docente di ruolo, decorso un triennio di ininterrotto servizio presso un corso di laurea, può essere trasferito a domanda presso altro corso di laurea della stessa o di altra università previa dichiarazione di vacanza di un posto di organico della stessa disciplina o di disciplina strettamente affine.

Decorsi tre anni dalla precedente assegnazione ogni docente può confluire, in relazione ai propri concreti orientamenti di ricerca, in altro dipartimento dello stesso ateneo; il Rettore dispone l'assegnazione con proprio decreto, sempre che ricorra l'affinità di disciplina e che il dipartimento richiesto dia il suo consenso.

ART. 11 - Docenti a contratto.

Per lo svolgimento di attività didattiche il Consiglio di corso di laurea può stipulare con studiosi anche stranieri, in numero non superiore ad un quinto dei propri docenti di ruolo, contratti della durata non superiore a un triennio, rinnovabili per un pari periodo e non ulteriormente rinnovabili presso la stessa università se non sia trascorso un ulteriore triennio.

I lettori di lingue straniere possono essere assunti con contratti sempre rinnovabili, anche in eccedenza rispetto alla aliquota di cui al precedente comma, nel limite di un ulteriore decimo.

I dipartimenti possono a loro volta stipulare contratti con studiosi ed esperti di altissima qualificazione, ai fini delle attività rivolte al conseguimento del dottorato di ricerca, fino al limite di un quinto dei propri docenti di ruolo. Metà di questi contratti è riservata a professori visitatori di università estere.

Il Consiglio di corso di laurea può anche stipulare contratti di durata annuale, sempre rinnovabili, per la supplenza in insegnamenti affidati ai docenti di ruolo che, per norme di legge o per causa di forza maggiore, non possano svolgere in concreto l'attività didattica e di ricerca, sempreché non sia possibile sostituirli con altri docenti di ruolo.

Non possono essere stipulati contratti con docenti universitari di ruolo, fuori ruolo o in quiescenza di università italiane, né con chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei docenti di ruolo del corso di laurea o del dipartimento interessati, o di membri dei rispettivi consigli.

Il compenso per l'attività dei docenti a contratto è fissato in misura uniforme dalla giunta di ateneo sulla base di criteri generali indicati dal Consiglio Nazionale delle università. Possono essere fissate misure differenziate per le diverse ipotesi di cui ai precedenti commi per gli studiosi stranieri, nonché per il caso che il contratto sia stipulato con chi già percepisce una retribuzione continuativa a carico del bilancio dello Stato.

ART. 12 - Doveri accademici e incompatibilità.

Il docente universitario di ruolo durante il periodo di svolgimento del corso di insegnamento è tenuto ad essere presente nell'università per le attività didattiche, gli incontri con gli studenti e per ogni altra attività connessa con la sua posizione e qualità di docente, per non meno di quattro giorni alla settimana. Egli è inoltre tenuto ad assicurare tale presenza, anche all'infuori dei predetti giorni, per lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea e per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

Il Consiglio di corso di laurea determina, d'intesa con i docenti, il tempo minimo da riservare agli incontri con gli studenti. L'orario delle lezioni, dei seminari, delle esercitazioni e degli incontri con gli studenti deve essere reso pubblico mediante affissione nella sede del Rettorato, della facoltà e del dipartimento.

Il docente di ruolo deve risiedere nel luogo dove ha sede l'università.

Il docente di ruolo non può esercitare attività industriali o di commercio, in nome proprio o altrui, né attività professionale privata né assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, ovvero rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro. E' ammessa la direzione di collane editoriali e di periodici a carattere scientifico e culturale.

Il docente di ruolo non può impartire altri insegnamenti comunque retribuiti nell'università cui appartiene né in altre università statali o libere. Tuttavia può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di dipartimento, ad assumere attività di insegnamento presso un'accademia militare, una scuola di archivistica, paleografia e diplomatica o altra istituzione di formazione professionale o culturale superiore organizzata da pubbliche amministrazioni.

Con deliberazione del Consiglio di dipartimento, in applicazione di regolamenti di carattere generale adottati dal Consiglio di ateneo di ogni università, il docente di ruolo che ne faccia richiesta può essere autorizzato, per riconosciute esigenze scientifiche e didattiche, all'esercizio di attività applicative, di consulenza e professionali strettamente connesse con l'insegnamento impartito e che siano compatibili con la piena osservanza dei doveri accademici.

Per i docenti dei corsi di laurea di medicina e chirurgia saranno emanate speciali disposizioni nell'ambito della delega di cui alla lettera d) del precedente articolo 4.

Per l'inosservanza dei doveri innanzi detti il docente è giudicato da una com-

missione di cinque membri nominata all'inizio di ogni triennio dal Consiglio di ateneo. La Commissione può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari a seconda della gravità delle infrazioni accertate in contraddittorio con l'interessato

a) censura

b) sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno.

Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso ricorso entro 30 giorni al Ministro della P.I. che decide in via definitiva, sentito il parere della corte di disciplina di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Nei casi di particolare gravità la Commissione può proporre la decadenza dall'ufficio al Ministro della P.I., il quale decide su conforme parere della predetta corte di disciplina, fatte salve la garanzia di difesa previste dall'ultimo comma dell'art. 89 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592. Restano in vigore, in quanto compatibili con il presente articolo, le norme contenute negli articoli 87, 88, 89 del predetto testo unico.

Sono collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato, della carica e dell'ufficio i docenti di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o del Parlamento, ovvero a ricoprire la carica di presidente o assessore di giunta regionale, di presidente di amministrazione provinciale o assessore di provincia con popolazione superiore a 1 milione di abitanti, di sindaco di comune capoluogo di provincia o di comune con popolazione superiore a 100 mila abitanti, di assessore di comune con popolazione superiore a 400 mila abitanti, di presidente, amministratore delegato o componente la giunta esecutiva di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali o previdenziali o di ogni altra impresa pubblica e a partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale.

Sono altresì collocati in aspettativa i docenti di ruolo che ricoprano presso enti di diritto pubblico o presso organismi internazionali funzioni che possano limitare l'adempimento dei doveri di cui al presente articolo. Il giudizio sulla compatibilità di tali situazioni è espresso in base ai criteri generali ed obiettivi dal Consiglio nazionale della università.

I docenti collocati in aspettativa possono continuare a svolgere attività di ricerca e a tenere corsi liberi presso le università senza speciale compenso. I loro posti di ruolo restano indisponibili e i corrispondenti insegnamenti sono affidati per supplenza a docenti a contratto fino al termine dell'anno accademico nel corso del quale viene a cessare la situazione di incompatibilità. Riassumono il posto di ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo.

I docenti collocati in aspettativa a norma dei precedenti commi non possono essere eletti a far parte degli organi di governo accademico delle università.

Qualsiasi provento risulti da attività applicative o di consulenza svolte nell'ambito delle università e avvalendosi di attrezzature e locali universitari affluisce al

bilancio dell'ateneo che dedotte le spese e trattenuta per l'uso di edifici e servizi e per spese generali una quota non superiore ad un terzo, destina la somma residua al potenziamento delle attrezzature scientifiche e didattiche e dei servizi, esclusa qualsiasi forma di compenso o indennità al personale.

ART. 13 - Diritto allo studio.

Il governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle provvidenze eventualmente disposte dalle Regioni o da altri enti pubblici, e previo parere del consiglio nazionale delle università, decreti aventi forza di legge recanti norme per la effettiva attuazione del diritto allo studio di cui al 3° e 4° comma dell'art. 34 della Costituzione, mediante servizi intesi a favorire la presenza studentesca nelle università con speciale riguardo ai trasporti, collegi universitari, buoni alloggio, mense, assistenza sanitaria curativa e preventiva, impianti sportivi o ricreativi, nonché mediante l'istituzione di cooperative librarie, l'esonero da tasse e contributi universitari e l'erogazione di assegni di studio

L'erogazione di assegni di studio, che andrà progressivamente riassorbita nelle altre forme previste dal precedente comma man mano che queste troveranno attuazione, dovrà essere comunque limitata a studenti che risultino effettivamente capaci e meritevoli sulla base di parametri obiettivi e prefissati, favorendo coloro che appartengono a famiglie di disagiate condizioni economiche e fra questi in modo particolare coloro che debbono affrontare maggiori oneri per la sistemazione in località distanti da quella di residenza ai fini della effettiva frequenza dei corsi.

Nella ripartizione dei fondi per l'attuazione del diritto allo studio dovranno essere rispettati i seguenti criteri

a) congrua incentivazione dell'afflusso di studenti verso l'università caratterizzata da minore affollamento, avendo riguardo sia al rapporto numerico docenti-discenti, sia alla capacità ricettiva delle strutture edilizie, aule, laboratori, impianti sanitari e teatri anatomici;

b) congrua incentivazione dell'afflusso degli studenti verso i tipi di corso di laurea ai quali corrispondano le maggiori possibilità occupazionali, secondo una stima richiesta annualmente al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

ART. 14. - Opere universitarie.

Il governo della Repubblica è delegato ad emanare, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo, decreti aventi forza di legge per il riordinamento delle Opere universitarie e del relativo personale, così da assicurare che la loro attività si adegui alle finalità nello stesso articolo indicate.

L'Opera universitaria è gestita in ciascuna università da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) un membro della Giunta di Ateneo designato dal rettore, che lo presiede;

b) quattro professori ordinari e due associati designati dai loro colleghi membri del Consiglio di Ateneo;

c) sei studenti in corso maggiori di età designati dai loro colleghi membri del Consiglio di Ateneo;

d) sei rappresentanti della regione nel cui territorio ha sede l'università o della provincia, se si tratti della regione Trentino-Alto Adige scelti, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, tra cittadini che non appartengano al personale docente e non docente dell'università, né abbiano con essa contratti o liti in corso.

Il Consiglio di amministrazione può eleggere uno o due vice presidenti determinandone i compiti.

Nessun compenso diretto o indiretto può essere attribuito ai componenti il Consiglio di amministrazione in funzione di tale ufficio o di uffici svolti presso organismi dall'Opera costituiti o sovvenzionati.

Il bilancio dell'Opera universitaria è sottoposto all'approvazione del Consiglio di ateneo, previo controllo contabile da parte del Collegio dei revisori dei conti di cui al successivo art. 20; ed è successivamente sottoposto al controllo della Corte dei conti a norma dell'ultimo comma dello art. 20.

ART. 15. - Organi di governo del dipartimento

Organo di governo di ciascun dipartimento è il Consiglio di dipartimento. Costituiscono il Consiglio

a) i professori ordinari e i professori associati del dipartimento;

b) tre rappresentanti degli iscritti al dipartimento per il conseguimento del dottorato di ricerca;

c) un rappresentante del personale non docente.

ART. 16. - Organi di governo del corso di laurea.

Organo di governo di ciascun corso di laurea nonché degli eventuali corsi di diploma che ad esso facciano capo è il Consiglio di corso di laurea. Costituiscono il Consiglio:

a) i professori ordinari ed associati del corso di laurea;

b) un docente a contratto scelto annualmente per sorteggio fra quelli il cui contratto non venga a scadenza nel corso dell'anno accademico;

c) un numero di rappresentanti degli studenti in corso pari ad un quinto dei membri di cui alla lettera a);

d) tre rappresentanti del personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche e ausiliario.

Il Consiglio di corso di laurea elegge fra i professori ordinari che ne fanno parte il preside, al quale è corrisposta una indennità di funzione in ogni caso non superiore alla somma annua lorda di un milione a carico del bilancio dell'Ateneo. Quando i membri del Consiglio eccedano il numero di quaranta viene eletta una giunta di sei membri, oltre al preside che la presiede di essa devono far parte un professore associato e uno studente. Il Consiglio può delegare alla Giunta l'esercizio di specifici poteri, eccettuati in ogni caso l'approvazione dei contratti di cui all'art. 11 e il coordinamento degli insegnamenti.

I membri elettivi del Consiglio, il preside e i membri della Giunta, durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente rieletti che una volta.

Il Consiglio elegge fra i professori ordinari del dipartimento un direttore, che lo presiede, al quale è corrisposta una indennità di funzione in ogni caso non superiore alla somma annua lorda di lire 500.000 a carico del bilancio dell'Ateneo.

I membri elettivi del Consiglio e il direttore durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente rieletti che una volta.

Alle riunioni del Consiglio aventi per oggetto decisioni relative al personale docente non partecipano i membri di cui alle lettere b) e c).

ART. 17. - Organi di governo dell'Ateneo.

La funzione generale di iniziativa e di coordinamento spetta in ciascuna università al Consiglio di ateneo. Costituiscono il Consiglio:

- a) il Rettore che lo presiede;
- b) i direttori dei dipartimenti;
- c) i Presidi dei corsi di laurea;
- d) un numero di professori ordinari pari alla metà del numero dei dipartimenti, eletti dai professori ordinari dell'università;
- e) un numero di professori associati pari a un quarto del numero dei dipartimenti, eletti dai professori associati dell'università;
- f) un docente a contratto scelto annualmente per sorteggio fra quelli il cui contratto non venga a scadenza nel corso dell'anno accademico;
- g) uno studente in corso per ciascun corso di laurea ed uno degli iscritti al dottorato di ricerca per ciascun dipartimento, rispettivamente eletti dagli studenti e dagli iscritti al dottorato di ricerca dell'università;
- h) quattro rappresentanti del personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche e ausiliario;
- i) un rappresentante del comune ove ha sede l'università, uno della provincia, uno della regione ed uno della camera di commercio, scelti fra i cittadini che non appartengano al personale docente e non docente delle università, né abbiano con esse contratti o liti in corso;
- l) un funzionario della carriera direttiva del Ministero della P.I.;
- m) il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario del Consiglio.

Il Consiglio di Ateneo elegge tra i professori ordinari che lo compongono il Rettore, che dura in carica in quinquennio e non è immediatamente rieleggibile. Il rettore esercita le funzioni ordinarie di rappresentanza e di gestione dell'Ateneo; può a sua motivata richiesta, essere esentato dall'insegnamento e gode di una indennità di funzione, in ogni caso non superiore alla somma annua lorda di due milioni di lire, a carico del bilancio dell'Ateneo.

Le competenze già del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'università sono attribuite, in quanto

compatibili con la presente legge, alla giunta di Ateneo. Le università libere possono mantenere, come organo distinto, il consiglio di amministrazione.

Costituiscono la giunta:

- a) il Rettore che la presiede;
- b) quattro professori ordinari;
- c) due professori associati;
- d) un rappresentante del personale non docente;
- e) un rappresentante degli studenti;
- f) il rappresentante del Ministero della P.I.;
- g) il Direttore amministrativo che esercita anche funzioni di segretario.

I membri della giunta di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono eletti rispettivamente dai professori ordinari, dai professori associati, dai rappresentanti del personale non docente e dagli studenti che fanno parte del consiglio di Ateneo.

I membri del consiglio di Ateneo e della giunta durano in carica un quadriennio. I membri designati mediante elezione non possono essere immediatamente rieletti che una volta.

Il consiglio di Ateneo è convocato dal rettore in via ordinaria con la periodicità fissata dallo statuto e comunque almeno due volte l'anno; in via straordinaria, tutte le volte che occorra o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La giunta di Ateneo ripartisce, secondo le esigenze, in base a criteri generali indicati dal consiglio, i posti di personale non docente fra i servizi centrali dell'università e i singoli dipartimenti e corsi di laurea, provvedendo alle relative assegnazioni.

ART. 18. - Consiglio nazionale delle università.

Il Consiglio nazionale delle università è organo di coordinamento generale e di garanzia delle autonomie ai fini della ricerca e dell'insegnamento. Su richiesta del governo, esprime pareri sui problemi della ricerca, dell'organizzazione universitaria e della programmazione del loro sviluppo. Presenta annualmente al Governo una relazione che viene trasmessa al Parlamento. Esercita le attribuzioni già proprie della sezione I^a del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in quanto compatibili con la presente legge, ed ogni altra attribuzione ad esso conferita dalla legge.

Il Consiglio nazionale delle università è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed elegge fra i professori ordinari che ne fanno parte un vice presidente. Costituiscono il Consiglio nazionale delle università:

- a) i rettori delle università italiane;
- b) 9 professori ordinari, eletti dai professori ordinari membri dei consigli di Ateneo riuniti in collegio unico nazionale;

c) 9 professori associati eletti dai professori associati membri dei consigli di Ateneo riuniti in collegio unico nazionale;

d) 7 studenti e iscritti per il dottorato di ricerca, eletti dagli studenti e dagli iscritti per il dottorato di ricerca membri dei consigli di Ateneo riuniti in collegio unico nazionale;

e) 3 membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

f) 3 membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

g) 3 studiosi di alta qualificazione scientifica delle lingue e delle civiltà tedesca, francese e slava, designati rispettivamente dalle regioni Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia;

h) il Presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei;

i) il Segretario generale della programmazione economica.

I membri di cui alle lettere b) e c) non possono appartenere a dipartimenti dello stesso tipo, o a dipartimenti dichiarati con essi affini.

I membri del Consiglio nazionale delle università durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. La qualità di membro del Consiglio è incompatibile con quella di membro del Consiglio di presidenza del C.N.R. I docenti che fanno parte del Consiglio possono essere esentati in tutto o in parte dall'insegnamento per la durata della carica, mantenendo le rispettive posizioni giuridiche ed economiche. Percepiscono inoltre un'indennità di carica, determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Consiglio nazionale delle università adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento per lo svolgimento delle proprie attività, per la nomina di eventuali commissioni consultive elette da dipartimenti dello stesso tipo o dichiarati affini, per assicurare la pubblicità agli atti e per le procedure elettorali interne, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 19. - Modalità della partecipazione.

Tutte le elezioni previste dalla presente legge:

a) si svolgono con voto diretto, segreto e limitato: il limite è di un terzo degli eligendi, quando questi siano tre o più di tre;

b) sono valide, per ciascuna componente, se vi abbia preso parte almeno la metà degli aventi diritto;

c) hanno luogo nei trenta giorni anteriori alla scadenza delle rappresentanze in carica.

In caso di dimissioni, incompatibilità o impedimento di membri elettivi a partecipare con continuità ai lavori degli organi

collegiali, subentrano, nell'ordine, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Le modalità per le votazioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della presente legge sono fissate negli statuti. Quelle per le elezioni di cui all'art. 18 sono fissate in un regolamento emanato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale delle università.

Agli aventi diritto al voto si invia convocazione a domicilio; per le elezioni dei rappresentanti degli studenti questa può essere sostituita da affissione agli albi universitari unita ad avvisi pubblicati sulla stampa locale. I seggi elettorali includono un impiegato amministrativo dell'università designato dal rettore e sono assistiti da un notaio designato dal locale Consiglio notarile. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

La rappresentanza degli studenti in tutti gli organi ai quali essi partecipano ha la durata di un anno. Al conseguimento della laurea, il rappresentante è sostituito nel modo indicato al secondo comma.

Per lo svolgimento delle operazioni elettorali, in tutti i casi di elezioni dirette da parte degli studenti, le università sono tenute a provvedere a proprie spese all'allestimento e al funzionamento dei seggi. Nessun seggio potrà essere ubicato fuori delle sedi universitarie, né essere chiuso prima del terzo giorno dell'apertura delle votazioni. I regolamenti elettorali dei singoli atenei sono emanati nel quadro di un regolamento generale che il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai principi della legge elettorale comunale e provinciale.

E' valida la costituzione degli organi collegiali anche se una o più componenti non abbiano provveduto alla nomina dei rappresentanti purché sia stata designata la maggioranza dei membri del collegio.

Quando il numero dei rappresentanti sia dalla legge definito per quota, il calcolo è sempre effettuato mediante approssimazione al numero superiore.

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali si richiede in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Quelle concernenti la modifica degli statuti sono adottate a maggioranza assoluta, e previa iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno con indicazione del tema specifico delle modificazioni con delibera da adottare nella precedente adunanza del Consiglio.

ART. 20. - Gestione contabile.

Le università hanno autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile. Il contributo dello Stato è assegnato di norma senza destinazione specifica.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono sottoposti dal rettore all'es-

me ed all'approvazione del Consiglio di Ateneo.

Il rettore dell'università, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di Ateneo, provvede alla distribuzione dei fondi.

E' necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio di ateneo per le spese che, in una sola volta, eccedano L. 5 milioni o che eccedano annualmente lire 2.500.000 ed impegnino il bilancio universitario per più esercizi.

Presso ogni università è istituito un Collegio dei revisori dei conti per il controllo dell'attività finanziaria dell'università, dei singoli dipartimenti e delle opere universitarie.

Il Collegio, che dura in carica 3 anni e non può essere riconfermato, è composto di 3 membri effettivi, scelti tra funzionari in servizio o a riposo, di cui due nominati dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro del tesoro, con funzione di presidente. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

Ai revisori compete, oltre alla eventuale indennità di missione, un compenso annuo a carico del bilancio universitario, determinato dal Consiglio di ateneo ed approvato dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro del tesoro.

La gestione finanziaria dell'università è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 21. - Personale non docente.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della P.I. di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale delle Università, decreti aventi forza di legge sulle seguenti materie:

1) organizzazione generale e strutturale dei servizi tecnico-amministrativi centrali dell'ateneo, di quelli dei dipartimenti e dei corsi di laurea e di diploma; e relativi organici;

2) nuovo stato giuridico del personale stesso, con la determinazione dei compiti, delle funzioni, delle mansioni e delle retribuzioni di tutto il personale non docente;

3) incremento degli organici del personale non docente, in relazione allo sviluppo delle strutture universitarie previsto dalla presente legge.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, il secondo comma dell'art. 166 del T.U. delle leggi sulla istruzione superiore è abrogato.

ART. 22. - Collaborazione universitaria internazionale.

Per l'attuazione della collaborazione internazionale ai fini della ricerca e dell'insegnamento, le università sono autorizzate:

a) a procedere, in relazione all'ammmissione ai corsi e al conferimento di titoli di studio, al riconoscimento, previ accertamenti, sia dei corsi seguiti e degli esami superati, sia dei diplomi, delle lauree e dei gradi accademici superiori conseguiti presso università e istituti universitari e post-universitari di altri paesi, anche nei casi in cui l'equiparazione non sia stabilita da convenzioni internazionali. Quando la equiparazione dei predetti titoli è prevista da convenzioni internazionali, o rispetto ad un singolo paese da accordi bilaterali, il relativo riconoscimento viene effettuato mediante dichiarazione di equipollenza dal Ministro della pubblica istruzione, in base alle tabelle annesse alle predette convenzioni ed accordi;

b) a facilitare con opportuni provvedimenti, anche di carattere finanziario, gli scambi di docenti, di studenti, di documentazioni e di strumenti didattici e di ricerca con università, dipartimenti e istituzioni universitarie e post-universitarie di altri paesi. In tali casi gli assegni di studio già attribuiti possono essere ulteriormente integrati;

c) a concedere agli studenti la possibilità di svolgere, previo assenso del Consiglio di corso di laurea, parte dei loro piani di studio presso università di altri paesi.

Le università potranno stabilire ulteriori accordi con istituzioni universitarie o scientifiche degli Stati membri della Comunità europea nel quadro dei trattati di Roma, con particolare riferimento al diritto di stabilimento e alla libera circolazione dei cittadini.

ART. 23. - Disposizioni transitorie.

I professori ordinari e straordinari di cui ai commi, rispettivamente 3° e 2° dell'art. 3 della legge 18 marzo 1958, numero 311, in ruolo all'atto dell'entrata in vi-

gore della presente legge sono collocati di diritto, alla data medesima, tra i professori ordinari del ruolo unico dei docenti, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento, e con l'anzianità in essa maturata.

I professori associati in ruolo all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono collocati di diritto alla data medesima fra i professori associati del ruolo unico dei docenti nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata.

Possono essere, inoltre, collocati nello stesso ruolo su domanda da presentare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con la qualifica di professore ordinario o, secondo i casi, di associato, nella classe iniziale di stipendio, studiosi italiani che, per almeno un quinquennio abbiano ricoperto presso università straniere di alto e sicuro prestigio scientifico un posto corrispondente a quello di professore ordinario o, rispettivamente, di associato, e che siano tuttora in servizio presso quelle università. La nomina in ruolo è disposta con decreto del Ministro della P.I., su conforme parere del Consiglio nazionale delle università espresso in base a criteri obiettivi e prefissati.

I professori incaricati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un biennio conservano l'incarico fino al termine dell'anno accademico in cui avvenga la costituzione dei dipartimenti. Per il triennio successivo, hanno diritto a stipulare per la disciplina impartita, o per altra che sia strettamente affine, un contratto ai sensi del precedente art. 11, anche in soprannumero limitatamente a tale triennio e rinnovabile senza limitazione.

Per i docenti inquadrati in ruolo in base al comma terzo presente articolo, si applica la procedura di cui all'art. 10 per le chiamate dei vincitori di concorso. Trascorso un anno dalla domanda, gli aventi diritto che non siano stati chiamati sono assegnati dal Ministro della P.I., sentito il Consiglio nazionale delle università e in base alle esigenze scientifiche e didattiche, ad un corso di laurea, con preferenza per quelli retti da comitati tecnici e sono assegnati dal Rettore ad un dipartimento a norma del comma primo del precedente articolo 3.

Restano in vigore le disposizioni relative al ruolo ad esaurimento degli assistenti e, fino alla scadenza dei contratti già stipulati, quelle relative ai contratti di ricerca.

Nella prima applicazione della presente legge, finché non si siano costituiti gli

organi ordinari in essa previsti o comunque non oltre il termine massimo previsto dal secondo comma dell'art. 26, le funzioni attribuite dalla presente legge al Consiglio nazionale delle università sono esercitate dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della P.I.; quelle attribuite al Consiglio di ateneo di ciascuna università sono esercitate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico in riunione congiunta; quelle attribuite alla giunta di ateneo sono esercitate dal Rettore, con l'assistenza di quattro delegati eletti nel proprio seno dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico in riunione congiunta; quelle attribuite al consiglio di corso di laurea sono attribuite agli esistenti consigli di facoltà o di corso di laurea. All'atto della prima costituzione del Consiglio nazionale delle università la sezione 1ª del Consiglio superiore della P.I. è soppressa.

ART. 24. - Norme finanziarie.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario '73 si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 25. - Norme finali.

Le disposizioni della presente legge saranno applicate, salvo là dove in essa non sia diversamente disposto, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 60 giorni da tale data, sentita la sezione 1ª del Consiglio Superiore della P.I., norme aventi valore di legge ordinaria per determinare modalità, tempi, termini per la prima attuazione della riforma, da fissare in maniera che le relative operazioni si concludano, là dove non sia diversamente disposto nella presente legge, entro il primo anno accademico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

I risultati dell'attuazione del nuovo ordinamento universitario saranno portati all'esame del Parlamento, per controllo e verifica e per le opportune deliberazioni, al termine del primo quadriennio di applicazione della legge, con una relazione del Ministro della P.I.

« TABELLA A »

(Nuovi posti di ruolo di professore ordinario).

In incremento ai posti di professore ordinario esistenti in organico alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti per ciascuno dei cinque anni accademici successivi i seguenti nuovi posti di ruolo:

per il primo anno,	n. 300 posti
per il secondo anno,	n. 300 posti
per il terzo anno,	n. 200 posti
per il quarto anno,	n. 200 posti
per il quinto anno,	n. 200 posti

« TABELLA B »

(Nuovi posti di professore associato).

In incremento ai posti di professore associato esistenti in organico alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti per ciascuno dei cinque anni accademici successivi i seguenti nuovi posti di ruolo di professore associato:

per il primo anno,	n. 1.000 posti
per il secondo anno,	n. 1.000 posti
per il terzo anno,	n. 1.000 posti
per il quarto anno,	n. 500 posti
per il quinto anno,	n. 500 posti

Nei posti suddetti sono compresi anche quelli relativi alle qualifiche particolari del personale docente delle facoltà di medicina e chirurgia stabilite ai sensi del decreto delegato di cui alla lettera d) dell'art. 4 della presente legge.

D. Bonhoeffer: dalla conformazione all'azione

Un libro degno di riflessione, che, come dice il Mancini, autore della prestigiosa introduzione, «potrà portare lontano la Chiesa nel ripensamento del suo rapporto col mondo» è l'Etica di D. Bonhoeffer. E' senz'altro questo testo uno dei più convincenti tentativi di proporre un'etica cristiana che risponda alle esigenze del mondo attuale. Accanto a Resistenza e Resa, l'Etica costituisce il momento più ricco e innovatore del pensiero bonhoefferiano. Purtroppo manca all'opera una revisione finale e una ulteriore maturazione della riflessione stessa dell'autore: si riscontrano infatti, giustapposte e non conciliate, opposte tendenze che provengono dalla realtà storica e dalla matrice culturale in cui Bonhoeffer si trovò situato. Accanto infatti al suo profondo coinvolgimento con la situazione storica della Germania nazista e con le nuove esigenze che si venivano facendo manifeste all'interno delle chiese protestanti, sopravvive non ancora superato, o, se non altro, in qualche modo recuperato lo spirito della vecchia tradizione tedesca ispirato al pietismo e all'autoritarismo prussiano.

Al di là però di queste ambivalenze che talvolta lasciano perplessi, vale la pena di seguire lo svolgimento della riflessione bonhoefferiana su questo argomento.

Per Bonhoeffer, fondare l'etica su basi teologiche significa innanzitutto

recensione

contestare tutta quell'etica tradizionale, naturale e kantiana, che si fonda sul primato dell'ideale, della norma generale, disincarnata e avulsa dalla realtà.

La premessa teologica consiste nel fatto che il concetto di «Dio in sé» così come quello di Dio come «bene» astratto dalla storia, sono completamente caduti. Contestazione di tutto ciò è la figura stessa di Cristo, in cui Dio si è compromesso con la storia e si è impegnato a una costante presenza in essa. In questo modo la storia è salvata dall'immediatezza di trovarsi a confronto solo con se stessa, e, pur nella sua radicale laicità è liberata ad opera di tale mediazione del Cristo. Qualunque discorso etico, quindi, che prescindesse dal fondamento «cristonómico» sarebbe o astratto o riduttivo. In nome di tale «cristonomia» la stessa accusa che veniva rivolta all'etica naturale e a quella kantiana, viene perciò anche diretta contro l'esasperato escatologismo di quella protestante.

Non si tratta più di conformarsi a realtà astratte, siano esse idee, imperativi della coscienza o realtà «ultime», dimenticando la realtà storica, ma di agire entro lo spazio liberato dal Cristo.

Bonhoeffer dedica un saggio all'argomento del rapporto tra «ultimo» e «penultimo», tra naturale e soprannaturale la cui comprensione è di fondamentale importanza per l'interpretazione di tutta quanta l'Etica. Il radicalismo protestante che disprezza e condanna la natura sotto il segno del «no» divino o la soluzione di compromesso cattolica che vede lo storico e il vitale solo in funzione dell'«ultimo» non lasciano al naturale quello spazio che ha assunto con l'Incarnazione di Cristo. Il naturale ha infatti una propria consistenza e finalità in se stesso; in Cristo è stato, sì, condannato nella crocifissione, ma redento nella risurrezione, e attualmente proprio per la sintesi straordinaria tra umano e divino che si è venuta così a formare, è insieme autonomo e teologico. Dopo la conciliazione del Cristo quindi non ha più senso parlare di due realtà separate, ma tutto ciò che è storico ha già in sé la sua liberazione. Nel quadro di questa realtà conciliata il cristianesimo non si presenta più come un'idea di bene, ma come un'impegno di responsabilità in vista di un progressivo lievitamento del Regno di Dio nella storia. Tale impegno di vita per Bonhoeffer significa respon-

dere concretamente alla proposta che è stata fatta all'uomo in Cristo: aderenza e insieme superamento della terra; una risposta, che «può essere data solo globalmente, con tutta la vita quale si concreta di volta in volta nelle nostre azioni».

E' grandissima perciò la rilevanza che Bonhoeffer dà all'azione: l'agire autentico è assumersi davanti a Dio la responsabilità della situazione concreta in cui ci si trova, «percepire» e prendere coscienza della condizione di male e di peccato in cui è il mondo e impegnarsi ad eliminarla di male e di peccato in cui è il mondo e impegnarsi ad eliminarla. Tale responsabilità politica può arrivare anche, se necessario, alla resistenza e alla rivoluzione e non unicamente sotto bandiere cristiane: «la beatitudine 'beati i perseguitati a causa della giustizia perché è loro il Regno dei cieli'... dà energicamente torto a quei cristiani assurdamente ansiosi che evitano con cura di soffrire per una causa giusta, buona, e vera, perché, a loro dire, potrebbero soffrire in buona coscienza per una esplicita confessione della fede in Cristo».

La struttura della responsabilità ha però in sé una duplicità: accanto al momento della libera progettazione ha quello del «vincolo» cioè della profonda vicarietà nei confronti dei fratelli. Il momento più alto in questo senso è infatti quello della sostituzione: quando cioè ci si sostituisce al prossimo anche nell'imputazione della colpa. Ciò significa il dono totale della propria vita al prossimo al di là di ogni interesse, compreso quello dell'ambizione di possedere una coscienza innocente. Solo con questo profondo coinvolgimento con l'umanità, l'azione può essere veramente responsabile, orientata verso l'uomo in quanto tale

e non all'inseguimento di «buone cause» astratte.

La Chiesa è il luogo dove avviene l'effettiva liberazione progressiva della storia, dove il male, una volta riconosciuto, viene assunto e confessato dalla comunità e quindi perdonato. La Chiesa, come io collettivo, deve perciò accusarsi e considerarsi responsabile del male del mondo, solo così ha anche il diritto di lottare contro di esso, anzi il dovere. Troppo spesso la Chiesa si è posta fuori dal mondo alla ricerca di uno spazio per se stessa e del proprio trionfo si è «erogata la missione di giudicare il mondo soppesando le colpe da attribuire a questo e a quello» quando invece tutte le colpe sono da imputarsi alla sua tiepidezza e pusillanimità nel testimoniare Cristo. E testimoniare, così come per il cristiano, anche per la Chiesa non significa cercare spazio per sé ma per Cristo e quindi essere priva di timore e di compromesso: se necessario «essa può e deve opporsi a ogni ordine concreto che costituisca uno scandalo per la fede in Cristo», senza limitazioni di principio.

Vengono a trovarsi così armonizzati in una sintesi concreta la laicità rispettosa del terreno e dell'iniziativa umana e la profondità teologica che raggiunge caratteristiche ascetiche nel tema della sostituzione vicaria: due momenti che hanno trovato la reale incarnazione nella figura stessa di Bonhoeffer, nella sua partecipazione al destino del popolo tedesco e nel suo sacrificio per esso. Una forma di etica, quella della sostituzione, che, come dice giustamente il Mancini, segna «la sconfitta definitiva dell'etica borghese del successo individuale».

Giovanna Sansone

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE SCIENZE RELIGIOSE IN ITALIA

Bando di concorso

1. L'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia, ai sensi della L. 11.XII.1971 n. 1107 e in adempimento dell'art. 2 dello Statuto approvato con D.P.R. 3.XI.1970 n. 1226, bandisce un concorso a borse di studio per l'addestramento alla ricerca scientifica nelle discipline storico-religiose presso l'Istituto per le scienze religiose.

2. Le borse sono quadriennali. L'assegnazione diverrà definitiva al termine del primo anno, secondo quanto previsto al n. 4. Ciascuna borsa ammonta a Lire 1.800.000 annue e sarà corrisposta in rate mensili. In relazione al costo della vita, l'ammontare della borsa potrà essere adeguato di anno in anno. Ai borsisti è garantito un trattamento assistenziale.

3. Possono concorrere tutti i giovani laureati, italiani o stranieri; a parità di condizioni sono preferiti i giovani i quali non abbiano superato il 25° anno di età. Le domande, in carta semplice, indirizzate alla Segreteria dell'Istituto (via s. Vitale, 114 - 40125 Bologna), devono pervenire entro il 30 giugno 1973. Alla domanda dovrà essere allegato un dettagliato curriculum, che illustri gli studi compiuti, nonché un'esauriente esposizione degli interessi ed orientamenti scientifici del candidato. I candidati potranno inviare, non oltre il 31 luglio successivo, anche qualsiasi altro documento atto a dimostrare i loro interessi nelle discipline storico-religiose. Essi sono invitati a produrre copia della tesi di laurea, di altre eventuali pubblicazioni, l'elenco degli esami universitari superati e delle votazioni conseguite. Sarà gradita l'indicazione delle lingue antiche e moderne conosciute e dell'avvenuto adempimento o meno degli obblighi militari.

4. I candidati ritenuti più qualificati saranno invitati ad un colloquio con una Commissione scientifica nominata dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione. Tale Commissione provvederà a compilare una graduatoria degli idonei e a proporre l'assegnazione delle borse. L'assegnazione definitiva sarà stabilita al termine del primo anno su parere della stessa Commissione scientifica, previo colloquio con l'interessato e sulla base di una relazione motivata del responsabile dell'Istituto.

5. Il godimento della borsa implica il soggiorno a Bologna, la frequenza a tempo pieno dell'Istituto e in particolare la realizzazione del programma di lavoro concordato col responsabile dell'Istituto, anche in relazione ai programmi di ricerca in corso presso l'Istituto stesso. I borsisti parteciperanno all'attività didattica interna consistente in alcuni seminari intensivi all'anno della durata di 3-5 settimane. I borsisti saranno tenuti a partecipare alla vita dell'Istituto, anche per quanto riguarda l'aggiornamento della Biblioteca.

Durante il primo biennio i borsisti dovranno completare la loro preparazione linguistica, anche con opportuni soggiorni all'estero. Nell'arco dei quattro anni sarà di norma concordata la frequenza di un altro Istituto di ricerca straniero per un periodo di due semestri.

Le borse non sono compatibili con altri impegni di lavoro di qualsiasi natura.

L'Associazione si riserva di proporre ai migliori borsisti al termine dei quattro anni un contratto di ricerca.

I giovani interessati a concorrere sono invitati a mettersi in contatto con l'Istituto allo scopo di ricevere informazioni e chiarimenti sugli scopi e i programmi dell'Istituto stesso.

Il Presidente
Giuseppe Dossetti

Il Segretario
Giuseppe Alberigo

Bologna, 31 gennaio 1973

clau
dia
na

Giorgio Rochat (a cura di)

L'ANTIMILITARISMO OGGI

dall'obiezione di coscienza alla lotta nelle caserme

pp. 308, L. 2.900

Ampio panorama antologico delle varie tendenze dell'antimilitarismo odierno e del suo sviluppo storico, curato da uno dei massimi specialisti, e aggiornato fino alle prime reazioni alla nuova legge sull'obiezione di coscienza. Uno strumento indispensabile per comprendere le motivazioni dell'attuale battaglia antimilitarista.

Romano Borgetto

LA PELLE DEL MANOVALE -
Un prete in fabbrica

Introduzione di Giulio Girardi

pp. 240, 5 ill.ni f.t., L. 2.400

Il prete-operaio-sindacalista di Cuneo licenziato per «rissa» ha annotato impressioni, prese di coscienza, incontri e scontri di un cammino cotrocorrente che lo ha condotto dalla quiete della parrocchia alle pagine dei quotidiani. Ne nasce un documento umano straordinariamente ricco e vero sulla «condizione operaia» e le sue lotte in una delle province più povere del «triangolo industriale». Ma è anche il libro di un credente che cerca nuove vie di servizio fra i «minimi» di questo mondo.

Alfredo Sonelli

ECUMENISMO SI',
MA QUALE?

pp. 36, L. 150

Franco Giampiccoli

LIBERI MA DISUGUALI
Gli Evangelisti italiani tra
Costituzione repubblicana e
leggi fasciste

pp. 55, L. 300

Editrice Claudiana

Via Principe Tomma, 1

10125 Torino - c.c.p. 2/21.641

Parlando dell'università

(continua da pag. 1)

Queste considerazioni insieme a molte altre che qui per motivi di spazio, non è possibile svolgere, ci spingono ad assumere per quest'anno anche al livello del nostro giornale le tematiche legate alle vicende dell'università, più di quanto non sia stato fatto negli anni passati. Per assolvere fedelmente a questo impegno saremo costretti probabilmente a rivolgere sul nostro giornale critiche severe all'operato del Governo, se come pare, è veramente intenzionato a portare avanti per l'università i suoi progetti di « controriforma ». Questi ultimi, se è possibile usare questa espressione, hanno tutta l'aria di essere come degli abiti nuovi per un corpo decrepito e vicino alla morte per esaurimento: non diversamente, infatti, oggi appare l'università.

Parlare oggi di università, significa allora parlare di una sua profonda riforma; significa inventarla dal basso, in dialogo democratico e serrato coi partiti, coi sindacati che in questa battaglia sono e rimangono gli interlocutori privilegiati. Anche per questo la riforma dell'università, appare oggi una frontiera di democrazia: la vittoria del sociale sulla logica del potere che, naturalmente specie in questa stagione politica del nostro Paese, tende più alla conservazione che alla evoluzione di ciò che è sotteso nel tessuto connettivo del corpo, sociale. E non a caso si può dire così a proposito della riforma dell'università; essa infatti, per essere veramente tale, dovrà postulare tutta una serie di riforme per quei settori della società (e sono molti) che hanno a che fare con l'università e con la ricerca che in essa si dovrebbe svolgere a beneficio di tutta la società.

Le riflessioni fin qui svolte allo scopo di trovare alcune linee di inquadramento storico e una prospettiva di fondo per l'università, devono trovare nei prossimi mesi sia contenuti che le riempiano sia momenti e canali partecipativi che ne consentano la ripresa e il dibattito su RICERCA.

Al primo livello — quello dei contenuti — già in questi primi numeri dell'anno (troppo radi purtroppo e, come redazione, ce ne assumiamo ogni responsabilità) ci stiamo dando da fare: sul numero di gennaio abbiamo pubblicato il contributo di Livio Pescia, su questo riportiamo i testi dei provvedimenti governativi sull'università, prossimamente pubblicheremo gli atti del convegno dei gruppi FUCI dell'Italia settentrionale, tenuto a Brescia ai primi di febbraio; speriamo poi di poter pubblicare anche gli atti di analoghi convegni, in fase di preparazione.

Altri progetti inoltre stanno prendendo corpo, anche se è da prevedere che la loro realizzazione presenterà non poche difficoltà: contatti con rappresentanti dei partiti, dei sindacati, di associazioni e di gruppi che hanno in qualche modo rapporti con l'università e con esperti a vari livelli sono in corso (anche in vista del prossimo Congresso), nel tentativo di offrire ai lettori un ampio materiale di riflessione e di confronto.

Continua inoltre lo sforzo di seguire attentamente e — coi limiti già accennati — puntualmente gli avvenimenti che, giorno dopo giorno, interessano la vita dell'università perché sia possibile ai lettori un'informazione dettagliata: non è un sforzo da poco, considerata anche la limitatezza delle forze a disposizione.

Anche da questo — e passiamo al

livello dei canali partecipativi — nasce l'esigenza di un aiuto e di una collaborazione dei lettori: RICERCA, « ecco il solito luogo comune » ma vale la pena di ripeterlo, è il giornale di tutta la federazione. E come tutta la federazione è investita della preparazione degli incontri federali, così è investita della questione del sostegno e della gestione permanente del proprio giornale. Non solo a livello economico — anche se già questo è davvero importante — ma soprattutto a livello di affiancamento alla redazione sia nell'individuazione dei contenuti che nella loro concreta elaborazione. In particolare proprio quest'anno, un'attiva partecipazione alle vicende del giornale viene a coincidere con la preparazione del Congresso nazionale.

Per questo abbiamo cominciato a chiedere ad alcuni gruppi o singoli di stendere dei contributi sulla situazione e i problemi delle varie sedi universitarie, avendo essi una più ampia possibilità di reperire materiale e di prendere contatti personali « in loco ». Per questo poi invitiamo tutti i lettori a partecipare alla discussione che apriamo sul materiale riguardante l'università che abbiamo pubblicato e che pubblicheremo.

Se ci è consentita un'ulteriore considerazione, ci pare che sia da sottolineare l'importanza della riappropriazione delle problematiche sull'università da parte della FUCI nel particolare momento storico che viviamo. Un rinnovamento sostanziale e progressivo dell'istituzione universitaria — e con essa della scuola media superiore — infatti potrebbe costituire il primo ed insostituibile passo verso un rinnovamento in senso autenticamente democratico che coinvolga in positivo tutti i settori del paese.

La FUCI, e con lei tante altre associazioni o gruppi che si trovano ad operare nel sociale — a metà per così

dire tra settori strettamente e squisitamente « politici » e decisionali del paese e il corpo sociale globalmente preso —, si trovano davanti a un bivio: scegliere, pur nella consapevolezza dei propri limiti e delle proprie contraddizioni — per il rinnovamento o, al contrario accettare un ruolo rinunciatario e alla lunga funzionale al mantenimento della situazione come è attualmente.

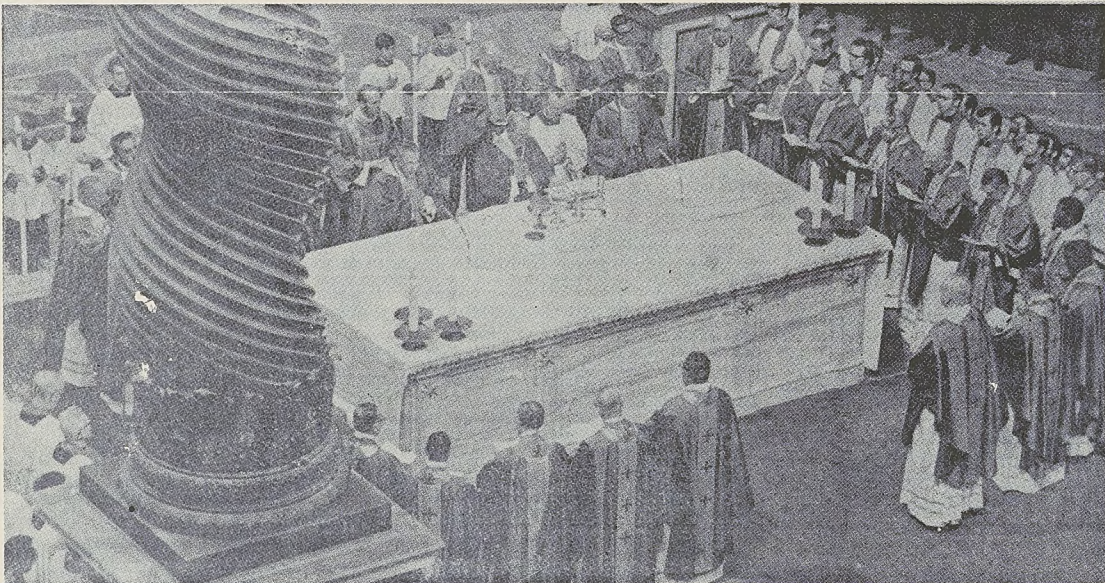
In questa prospettiva è da inquadrare il prossimo Congresso e, ancor prima, i modi e i contenuti con cui ci si arriverà: da esso infatti dovrà uscire la risposta di quale università — e per quale società — si vuole.

E' da richiamare infine, per quello che riguarda le motivazioni che spingono noi e tutta la federazione ad affrontare con decisione e chiarezza il nodo dell'università, la prospettiva pastorale del nostro impegno, alla ricerca di un modo nuovo e più autentico di essere Chiesa all'interno di una realtà socialmente e culturalmente complessa quale quella di cui abbiamo trattato in precedenza.

E se anche non è immediatamente collegata al filo delle nostre riflessioni e se è possibile e lecito in qualche modo farlo così di fretta, ci pare necessario ricordare un altro argomento su cui stiamo lavorando e continueremo a lavorare nei prossimi mesi, anche in vista del tradizionale appuntamento delle settimane di teologia a Camaldoli. Un argomento che è in realtà la dimensione vera del nostro operare: la riflessione sulla figura di Gesù di Nazareth.

Una riflessione che ci porta alle radici più profonde di quell'impegno che il mutare delle vicende e delle interpellanze storiche ci richiede come uomini e come cristiani.

Pio Cerocchi
Arnaldo Ferrari



Durante il Concistoro segreto per la creazione dei nuovi Cardinali, Paolo VI ha detto che conviene « studiare l'opportunità » di allargare ai Patriarchi Orientali e ai componenti il Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo il diritto di partecipare al Conclave per la elezione del Papa.

Si può dedurre che la cosa sia già allo studio, ed è di non piccolo valore, perché introduce in qualche maniera il criterio della rappresentanza eletta dall'Episcopato mondiale.

editoriale

(continua da pagina 1)

che impegnerebbero i paesi ad adottare politiche analoghe. Politiche economiche comuni che nella situazione attuale sembra illusorio aspettarsi.

E se da alcuni si sostiene che l'integrazione europea presuppone un salto di qualità da farsi quindi d'un sol colpo, è indubbio che in questo modo dovrebbero essere cancellate le singole politiche nazionali: un cammino che precluderebbe la faticosa opera fin qui costruita.

Ma senza una politica economica, finanziaria e sociale concertata, l'Europa non farà altro che allontanarsi da quell'obiettivo della piena integrazione che senza dubbio è l'unica meta da raggiungere. Questo se essa vuole svolgere una sua funzione naturale che consiste nel contrapporre agli Stati Uni-

ti da una parte e all'Unione Sovietica dall'altra, una realtà politica che superi la logica dei blocchi per una distensione progressiva della situazione mondiale.

Luigi Dante

Nota: l'autore ha consegnato il pezzo in redazione il 10-3. Gli avvenimenti successivi hanno modificato la situazione: riteniamo però ugualmente importante pubblicare l'articolo, perché il « taglio » dell'analisi e la delineazione delle prospettive conservano a tutt'oggi, oltre alla chiarezza, una loro attività « critica ».

RICERCA

Direttore: Marco Ivaldo - Condirettore: Arnaldo Ferrari - Responsabile di redazione: Pio Cerocchi - Giovanni Matone - Direzione e Ammin.: Via della Conciliazione, 4/d - 00193 Roma - Tel. 655.621 - c.c. post. n. 1/11870 intestato a: « Ricerca » - Fuci - Sped. in abb. post. Gr. II 70% - Tip. « Nova A.G.E.P. » - 00186 Roma - Tel. 56.52.62 - Abb. annuo L. 3500, estero L. 5000, un numero L. 200, arretrato L. 300 Aut. del Trib. di Roma n. 4938. Dec. 5-12-1955. La collaborazione è aperta a tutti gli studenti universitari: gli articoli non pubblicati non si restituiscono.